

**CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO 18 GIUGNO 2012
PER I DIPENDENTI DELLE IMPRESE EDILI ED AFFINI
DELLA PROVINCIA DI PALERMO
INTEGRATIVO DEL C.C.N.L. 19 APRILE 2010**

L'anno 2012, il giorno 18 del mese di giugno

tra

- l'ANCE Palermo - Associazione Costruttori Edili ed Affini di Palermo e Provincia, rappresentata dal Presidente Geom. Giuseppe Di Giovanna e dai Componenti del Consiglio Direttivo Arch. Salvatore Russo (Presidente della Commissione Sindacale), Ing. Marco Di Benedetto, Geom. Fabio Sanfratello, Ing. Placido Alberti, Geom. Enrico Biuso, Geom. Francesco Sanfratello, Ing. Antonio Catalano, Geom. Fabio Florio e dai componenti della Commissione Sindacale Geom. Nicolò Alberti, e Sig. Antonino Pollara, assistiti dai Sigg. Ing. Francesco Artale, Geom. Gaetano Di Maio, Rag. Amedeo Angello.

e

- la FENEAL - UIL rappresentata dai Sigg. : Angelo Gallo, Segretario Generale, Montaperto Raffaele, Baudo Ignazio, Componenti della Segreteria; Salvatore Pulco operatore sindacale e dalla delegazione di lavoratori composta dai Sigg.: Candela Emanuele, Caruso Isidoro, Cianciabella Francesco Paolo, D'Accardio Angelo, Lombardo Mario, La Mattina Giuseppe, Casubolo Michele, Tosto Viviana, Barone Vincenzo, Barsalona Filippo, Bruno Giuseppe, Conigliaro Francesco, Gurrera Filippo, Mauroner Guido, Parrino Girolama, Purpura Salvatore, Roberti Salvatrice, Schiera Antonino, Seialabba Giuseppe,
- la FILCA - CISL rappresentata dai Sigg. : Salvatore Scelfo, Segretario Generale Provinciale, Gandolfo Madonia e Paolo D'Anca Segretari Provinciali, Lorenzo Scalia Operatore Sindacale, e dalla delegazione di lavoratori composta dai Sigg.: Sebastiano Aronica, Sebastiano Coletti, Francesco D'Amore, Sergio D'Arrigo, Pier Francesco Di Benedetto, Floriana Figlia Di Granara, Marcello Galante, Pietro Greco, Pietro Giuliano, Giancarlo Lo Curzio, Giuseppe Mattaliano, Antonino Mesi, Antonino Oliveri, Rosario Piazza, Giuseppe Purpura, Giovanni Renna, Giovanni Vitale, Ignazio Zappavigna,
- la FILLEA- CGIL rappresentata dai Sigg. : Mario Ridolfo, Segretario Generale Provinciale, Ceraulo Salvatore, Macaluso Francesco, Ceraulo Pietro, Savona Liliana, Guarcello Giuseppe, Componenti della Segreteria e dalla delegazione di lavoratori composta dai Sigg.: Castelli Antonino, Castiglia Santino, Chifari Angelo, Di Pisa Lorenzo, Fiorentino Antonino, Lello Filippo, Mascolino Concetta, Morreale Nicolò, Mule' Antonino, Presti Francesco, Riccobono Cosimo, Seminara Agostino, Uzzo Ciro, Vitale Vincenzo, Vilardo Alessandro, Agulleri Paolo, Bologna Santo, Vinti Giuseppe.

visto l'art. 38 del C.C.N.L. 19/04/2010 per i dipendenti delle imprese edili ed affini, si conviene e si stipula, per gli operai addetti alla industria edilizia ed affini, il presente contratto integrativo da valere per tutto il territorio della Provincia di Palermo per tutte le imprese che svolgono le lavorazioni elencate nel citato CCNL 19/04/2010 e per gli operai ed impiegati da



esse dipendenti, siano tali lavorazioni eseguite in proprio, per conto di Enti pubblici, o per conto di terzi privati, indipendentemente dalla natura privata o artigianale delle imprese stesse.

[Handwritten notes and signatures, including a large signature at the top right and several smaller ones below.]

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.]

PREMESSA

Le parti con il presente contratto integrativo intendono confermare il sistema contrattuale di secondo livello finalizzato al miglioramento delle condizioni di lavoro e di vita dei lavoratori delle costruzioni della provincia di Palermo.

Le parti ribadiscono il comune obiettivo di tutela e valorizzazione delle professionalità del settore attraverso la difesa della salute e della sicurezza nei cantieri di lavoro. E' priorità soprattutto in questa fase storica segnata da una forte crisi economica e finanziaria preservare la centralità e l'importanza della impresa sana e regolare attraverso accordi e protocolli con committenti pubblici e privati che migliorino la qualità del lavoro e la sicurezza. In questo senso l'azione comune delle parti sociali quale patrimonio condiviso del sistema bilaterale in edilizia, ha prodotto in questi anni un miglioramento della condizione generale per lavoratori e imprese: aumento della massa salariale, del numero di ore denunciate, incremento dei lavoratori attivi iscritti in cassa edile, anche grazie all'azione positiva del DURC. Il mercato delle costruzioni ha segnato nell'ultimo decennio un forte incremento che l'attuale congiuntura economica sta mettendo a rischio. E' l'intendimento delle parti avviare un'azione sinergica volta a intervenire su tutti quei soggetti istituzionali che per loro natura possono favorire il rilancio del settore, attraverso un piano di sviluppo legato alle infrastrutture, alle politiche per l'abitazione, alla manutenzione e messa in sicurezza del territorio e degli edifici, anche attraverso un'azione preventiva volta a combattere ritardi burocratici e infiltrazioni mafiose.

Nella realtà palermitana buona parte di quello che resta dell'apparato industriale è rappresentato dall'industria edile, sottodimensionata comunque rispetto alle imprese nazionali per non parlare di quelle europee.

Nel settore delle costruzioni in Italia ci sono 800 mila imprese, una media di 2 addetti per impresa. Le imprese palermitane hanno perso nell'arco dell'ultimo biennio il 30% del proprio fatturato, il 15-20% dell'occupazione.

E' chiaro che tutto ciò è causa ed effetto della crisi, ma anche della assenza di una benché minima politica di programmazione e di sviluppo, che ha precise responsabilità in capo ai governi nazionali e regionali, al comune di Palermo e agli altri enti locali, stretti oggi tra bilanci ingessati e blocco degli investimenti, a cui si deve aggiungere la fragilità finanziaria delle imprese e la loro difficoltà di accesso al credito.

Nel settore delle opere pubbliche, rispetto al precedente contratto integrativo la situazione è notevolmente aggravata oltre che dalla drastica riduzione del numero delle gare, anche da nuovi sistemi di aggiudicazione che hanno ridotto al minimo gli utili di impresa, anzi producendo in molti casi sicure perdite.

A questo si aggiunge la maggiore difficoltà di accesso al credito bancario con conseguente riduzione della liquidità dell'impresa, accentuata drammaticamente dal problema dei ritardati pagamenti da parte della Pubblica Amministrazione.

Il settore dell'edilizia privata non sta affatto meglio, stretto tra il crollo delle compravendite, lo stop agli investimenti immobiliari da parte delle banche e una politica fiscale sempre più penalizzante (IMU, IFA etc.).

Le parti ribadiscono l'importanza strategica degli enti paritetici territoriali che diventano in questa logica presidio democratico, garanti dell'applicazione e del rispetto di un codice etico che le parti promuovono per garantire maggiore legalità e sicurezza per imprese e lavoratori.

a) Valutazione sul sistema degli organismi bilaterali

Il ruolo e la funzione degli enti bilaterali sono ormai patrimonio storico delle parti sociali, i cui compiti e la cui missione sono frutto di accordi contrattuali. Le funzioni loro affidate da nuove regole nascono dall'esigenza comune di sempre maggiore legalità, sicurezza, formazione ed informazione.



A tal fine nell'ottica di elevare i livelli di efficacia e affidabilità, attraverso un processo di riorganizzazione e di riqualificazione degli enti bilaterali si costituisce il coordinamento provinciale degli enti bilaterali formato dai comitati di presidenza e dai direttori, allo scopo di formulare proposte da sottoporre alle Organizzazioni stipulanti.

L'attività di coordinamento e segreteria sarà svolta presso la sede di uno degli organismi bilaterali interessati.

Le parti procederanno all'adozione degli Statuti Tipo predisposti dalla CNCE, dal Formedil e dal CNCPT.

b) Cpt e Panormedil

In relazione al punto (4 - lettera a) dell'Atto di Indirizzo Regionale sulle Politiche del Lavoro e delle Relazioni Industriali, sottoscritto dalle Parti Sociali Regionali in data 23.03.2012, le parti confermano la volontà per verificare eventuali percorsi di integrazione e unificazione tra il Panormedil ed il CPT.

In considerazione del periodo di crisi del settore che vedrà una certa riduzione delle risorse disponibili per gli enti bilaterali, le parti concordano che qualsiasi decisione in materia di assunzioni, modifiche alla pianta organica, cambio di qualifica etc. riguardante gli Enti (CEPIMA, PANORMEDIL, CPT) sia demandata alle parti sottoscrittrici del presente contratto escludendo qualsiasi competenza degli organi dirigenti degli Enti stessi.

e) Cassa Edile

Si conferma quanto già deliberato in sede nazionale in merito alla incompatibilità alla duplice partecipazione degli stessi rappresentanti sindacali presenti negli organi statutari della CEPIMA e della EDILCASSA.

Le Organizzazioni Sindacali, presenti anche in EDILCASSA, ai fini della formazione dei lavoratori mutuati, si impegnano ad adoperarsi affinché la stessa possa avvalersi delle strutture del PANORMEDIL e del CPT previo accordi e rimborso spese.

d) Formazione e 16 ore

Considerato che il settore edile può rappresentare la vera svolta in un momento di grave crisi finanziaria ed economica, le parti ritengono fondamentale rafforzare compiti e funzioni degli enti bilaterali.

PANORMEDIL e CPT dovranno attuare una formazione più puntuale, rivolta soprattutto a quelle imprese che occupano poche unità lavorative ma che rappresentano oggi la maggioranza del settore.

Le parti concordano sull'opportunità di favorire ogni iniziativa volta alla pubblicizzazione dell'offerta formativa dell'ente, per far sì che sempre più giovani si avvicinano al settore.

e) Patto etico

Le parti successivamente al presente contratto si impegnano nella sottoscrizione di Codici Etici contro qualsiasi forma di illegalità, mobbing, di violenze e discriminazioni di ogni tipo, comprese quelle di accesso all'informazione, alla formazione, salariale e di carriera.

La sottoscrizione dei Codici dovrà prevedere un allegato che ne specifichi le caratteristiche a garanzia del rispetto della correttezza, uguaglianza e dignità umana.

f) Lavoratori migranti

Ai lavoratori stranieri occupati nell'edilizia è riconosciuto attraverso l'ente di formazione bilaterale il diritto a usufruire di un corso per l'apprendimento della lingua italiana.



g) Principio di portabilità

Le parti concordano che il principio di mutualità sta alla base del sistema bilaterale in edilizia. La particolare natura delle diverse tipologie di lavoro nel settore delle costruzioni, e l'eccessiva polverizzazione delle imprese e la caratteristica del lavoro per gli operai, legata alla durata del cantiere, impegna il sistema bilaterale a trovare a livello regionale forme di riconoscimento delle ore lavorate anche su territori diversi dove il lavoratore presta la propria opera ai fini della maturazione dei requisiti.

h) Prestazioni Cassa Edile

Per le integrazioni e/o modifiche delle prestazioni assistenziali e welfare integrativo erogati dalla Cassa Edile si rimanda a una proposta successiva che sarà definita fra le parti sociali e dovrà essere parte integrante del CCPL.

i) PREVEDI

Si conferma l'attuale impegno della Cassa Edile a promuovere l'adesione al PREVEDI.

**Art. 1
ORARIO DI LAVORO**

L'orario di lavoro è regolato dall'art. 5 del CCNL 19/04/2010.

L'orario normale contrattuale, nei limiti settimanali previsti, dovrà essere ripartito su 5 giorni per settimana.

Ove l'impresa per motivate esigenze tecnico-produttive da portare a preventiva conoscenza delle R.S.U. ai fini di eventuali verifiche, ripartisca l'orario normale contrattuale di lavoro su 6 giorni, per le ore in tal modo prestate nella giornata del sabato è dovuta una maggiorazione dell'8% calcolata sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 24 del CCNL 19/04/2010.

Previo accordo aziendale, dove sussistono le condizioni, limitatamente ai cantieri in estensione, l'inizio dell'orario di lavoro giornaliero coincide con il raggiungimento del sito di raccolta del cantiere, individuato e comunicato dall'impresa all'apertura dello stesso.


Resta salvo quanto previsto dall'art. 10 del CCNL 19/04/2010 in materia di recuperi.

Per gli addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia si fa riferimento all'art. 6 del CCNL 19/04/2010.

**Art. 2
INDENNITA' TERRITORIALE DI SETTORE**

Ai sensi dell'art. 12, nota a verbale, del CCNL 19/04/2010, l'indennità territoriale di settore oraria che, a partire dal 01/01/2011, ha conglobato l'elemento economico territoriale, risulta fissata nelle seguenti cifre:

- operaio specializzato 4° livello	euro	1,57
- operaio specializzato 3° livello	euro	1,46
- operaio qualificato 2° livello	euro	1,32



- operaio comune	1° livello	euro	1.12
- guardiani, portieri, custodi, fattorini uscieri, inservienti		euro	1.00
- guardiani, portieri e custodi con alloggio		euro	0.88

Art.3

ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE – EVR

In attuazione di quanto previsto dagli artt. 12, 38 e 46 del CCNL 19/04/2010, viene confermata l'introduzione dell'istituto dell'elemento variabile della retribuzione (EVR) per Palermo e provincia.

Le parti si danno atto che l'EVR è un premio variabile che tiene conto dell'andamento congiunturale del settore e che è correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio.

Le parti si danno, altresì atto che l'EVR non ha incidenza sui singoli istituti retributivi contrattualmente previsti, ivi compreso, il trattamento di fine rapporto (TFR).

L'istituto dell'EVR decorre, per Palermo e provincia, dal 1 giugno 2012.

La misura massima dell'EVR, erogabile per Palermo e provincia, è fissata nel 5% dei minimi in vigore alla data del 1° gennaio 2010.

Ai fini del completamento degli indicatori territoriali, per la verifica dell'andamento congiunturale del settore e dei risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio, viene individuato quale quinto elemento il rapporto tra i contributi versati e i contributi dovuti alla Cassa Edile (CEPIMA).

Di conseguenza gli indicatori sui quali effettuare la verifica di cui sopra risultano i seguenti:

- 1- Numero dei lavoratori iscritti in Cassa Edile;
- 2- Monte salari denunciato in Cassa Edile;
- 3- Ore denunciate in Cassa Edile;
- 4- Valore aggiunto nel settore delle costruzioni come individuato al livello provinciale dall'ISTAT;
- 5- Rapporto tra i contributi versati e i contributi dovuti alla Cassa Edile.

A tutti gli indicatori di cui sopra è attribuita l'incidenza ponderale del 20%.

In attuazione di quanto disposto dal CCNL 19/04/2010, il triennio di riferimento per il raffronto dei parametri territoriali è: 2009 – 2008 – 2007. Tale triennio è stato comparato con quello immediatamente precedente: 2008 - 2007 – 2006.

A seguito di ciò, per il primo anno del triennio, l'incidenza dell'EVR viene determinata nel 4% dei minimi in vigore alla data del 1° gennaio 2010.

Ai fini delle verifiche per gli anni successivi al 2012, ogni triennio slitterà in avanti di un anno.

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page]

Per la procedura annuale ai fini della determinazione dell'EVR le parti si incontreranno annualmente entro il 31 maggio di ciascun anno per procedere al calcolo ed alla verifica degli indicatori secondo il sistema sopra evidenziato.

La verifica è stata effettuata contestualmente alla sottoscrizione del presente accordo di rinnovo e pertanto, a partire dalla data di sottoscrizione del presente accordo, i relativi importi orari dell'EVR risultano i seguenti:

- operaio specializzato 4° livello	euro	0.23
- operaio specializzato 3° livello	euro	0.21
- operaio qualificato 2° livello	euro	0.19
- operaio comune 1° livello	euro	0.16
- guardiani, portieri, custodi, fattorini uscieri, inservienti	euro	0.15
- guardiani, portieri e custodi con alloggio	euro	0.13

VERIFICA ANNUALE DEI PARAMETRI AZIENDALI.

Ciascuna azienda determina annualmente la percentuale di EVR stabilita a livello provinciale procedendo alla verifica dei seguenti due parametri aziendali:

- 1- Ore denunciate in Cassa edile;
- 2- Volume di affari IVA, così come rilevabile esclusivamente dalle dichiarazioni annuali IVA dell'impresa stessa, presentate alla scadenza prevista dalla legge.

L'impresa confronterà tali parametri dell'ultimo triennio aziendale con il precedente triennio aziendale di riferimento, come previsto per il calcolo a livello provinciale.


Ai fini delle verifiche per gli anni successivi al 2012, ogni triennio slitterà in avanti di un anno.

Qualora i suddetti parametri risultino entrambi pari o positivi nel confronto triennale di cui sopra, l'azienda provvederà ad erogare l'EVR nella misura stabilita a livello provinciale.

Qualora dal medesimo confronto solo uno o entrambi i parametri aziendali risultino negativi, l'azienda dovrà erogare l'EVR nella misura del 30% fissato a livello provinciale. Tuttavia, laddove a livello provinciale fosse stata individuata una percentuale di EVR superiore al 30% o risultasse erogabile l'EVR nella piena misura determinata a livello territoriale, l'impresa erogherà il 50% della somma eccedente la predetta misura del 30%.

Nei casi in cui l'impresa eroghi l'EVR nella misura ridotta di cui al comma precedente, deve rendere un'autodichiarazione sul non raggiungimento di uno o entrambi i parametri aziendali, all'ANCE Palermo e alla CEPIMA, dandone comunicazione alle RSA o RSU, ove costituite (Vedi "modello autodichiarazione" allegato).

L'ANCE Palermo, ricevuta l'autodichiarazione, informerà con sollecitudine le OO.SS. territoriali e, se richiesto, attiverà un confronto con le stesse per la verifica dell'autodichiarazione, da effettuarsi comunque esclusivamente sulla base della



dichiarazione annuale IVA dell'impresa nonché della documentazione della CEPIMA afferente le ore denunciate (o del libro unico del lavoro) in caso di soli impiegati.

Le imprese di nuova costituzione dovranno erogare PEVR nella misura fissata a livello territoriale.

Ai fini della procedura di verifica dei parametri aziendali sopra descritti, il confronto temporale sarà effettuato su anno e biennio su biennio, fino al raggiungimento del triennio.

Per le imprese con soli impiegati, in alternativa al parametro delle ore denunciate in Cassa Edile, saranno calcolate le ore lavorate, come registrate sul libro unico del lavoro.

Art. 4 FERIE

Con riferimento all'art. 15 del CCNL 19/04/2010 si concorda che, compatibilmente con le esigenze tecnico-produttive delle imprese e di comune accordo con la R.S.U., gli operai godranno di 2 settimane di ferie collettive nel periodo Luglio - Agosto, una settimana di ferie collettive fra Natale e Capodanno, le ferie residue spettanti al singolo operaio saranno godute in periodi anche frazionati concordati tra datore di lavoro e lavoratori.

Art. 5 TRATTAMENTO ECONOMICO PER FERIE E GRATIFICA NATALIZIA

Con riferimento all'art. 18 del CCNL 19/04/2010 la percentuale per il trattamento economico per ferie e gratifica natalizia, viene determinata nella misura del 18,50% e composta nei suoi elementi costitutivi come appresso:

a) gratifica natalizia	10,00%
b) ferie	8,50%
totale	18,50%

Della superiore percentuale del 18,50% relativa al trattamento per gratifica natalizia e ferie dovrà essere accantonata dal datore di lavoro presso la Cassa Edile Palermitana Intersindacale, Mutualità ed Assistenza (CEPIMA) un importo pari al 14,20%, computato sulla stessa retribuzione di calcolo della maggiorazione di cui al 1° comma del presente articolo.

Gli importi come sopra accantonati saranno corrisposti dalla CEPIMA agli aventi diritto in due soluzioni (nel periodo dal 15 giugno al 15 luglio e nel periodo delle feste natalizie) secondo le modalità stabilite dal Comitato di Gestione della Cassa stessa.

Art. 6 LAVORI IN GALLERIA

Ai sensi dell'art. 20, gruppo B), del CCNL 19/04/2010 al personale addetto ai lavori in galleria nella Provincia di Palermo è dovuta, dal 1° gennaio 2003 in aggiunta alla



retribuzione, una indennità da computarsi in misura percentuale sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3° dell'art. 24 del citato CCNL 19/04/2010 e per gli operai lavoratori a cottimo, anche sul minimo contrattuale di cottimo.

Tale misura percentuale viene fissata come appresso:

- a) per il personale addetto al fronte di perforazione, di avanzamento o di allargamento, anche se addetto al carico del materiale, ai lavori di riparazione straordinaria in condizione di difficoltà o di disagio: 46%;
- b) per il personale addetto ai lavori di rivestimento, di intonaco o di rifinitura di opere murarie; ai lavori per opere straordinarie, al carico ed ai trasporti nell'interno delle gallerie anche durante la perforazione, l'avanzamento e la sistemazione: 26%;
- c) per il personale addetto alla riparazione o manutenzione straordinaria delle gallerie e degli impianti nei tratti o nelle gallerie ultimate, compresi i lavori di armamento delle linee ferroviarie: 18%.

Nel caso in cui i lavori in galleria si svolgano in condizioni di eccezionale disagio (presenza di forti getti d'acqua sotto pressione che investano gli operai addetti ai lavori stessi; gallerie o pozzi attaccati dal basso in alto con pendenza superiore al 60%; gallerie di sezione particolarmente ristrette o con fronte di avanzamento distante oltre un chilometro dall'imbocco) è prevista un'ulteriore indennità del 19%.

Qualora vi sia concorrenza di disagio fra quelle sopra previste, oppure il fronte di avanzamento superi i cinque chilometri dall'imbocco, la misura della predetta indennità viene elevata al 30%.

La R.S.U. chiederà un controllo periodico, almeno trimestrale, per la verifica della efficienza del sistema di ventilazione e sicurezza all'interno delle gallerie.

Art. 7

TRASFERITA E LOCALITÀ DISAGIATE

Con riferimento all'art. 21 1°, 2° e 5° comma del CCNL 19/04/2010 all'operaio in servizio comandato a prestare la propria opera in un cantiere diverso da quello per il quale è stato assunto e situato oltre 1 Km dai limiti territoriali del Comune nel quale presta normalmente la propria opera, è dovuta una diaria, con decorrenza 1° gennaio 2003 nella misura del 18% della retribuzione da calcolarsi sugli elementi di cui al punto 3° dell'art. 24 oltre al rimborso delle spese di viaggio.

In caso di pernottamento in luogo, l'impresa dovrà provvedere all'alloggio ed al rimborso delle spese per vitto che si concordano forfettariamente con decorrenza 1° gennaio 2003 in euro 13,94 (tredici, novantaquattro) giornaliere. In caso di pernottamento in luogo, l'operaio non ha diritto alla diaria di cui al comma precedente.

Nelle località che rientrano nelle condizioni previste dall'art. 89 del CCNL 19/04/2010 qualora l'impresa non provveda agli apprestamenti previsti dall'articolo stesso, è tenuta a corrispondere una indennità giornaliera di euro 2,08 (due, zero-otto).



Art. 8
VESTIARIO

Ai lavoratori che, dal 1° ottobre di un anno al 30 settembre dell'anno successivo, avranno effettuato 600 ore di lavoro presso imprese di costruzione che per la loro attività nella Provincia di Palermo hanno adempiuto ai loro obblighi contrattuali nei riguardi della CEPIMA, la stessa Cassa Edile fornirà, annualmente, n. 2 tute idonee alle loro esigenze professionali ed un paio di scarpe antinfortunistiche.

Alle forniture sarà provveduto in corrispondenza del 1° maggio, con le modalità stabilite dal Comitato di Gestione della stessa Cassa.

I lavoratori in uscita dal corso "16 ore" che hanno già avuto in dotazione il vestiario, non avranno diritto ad esso per la prima annualità.

Restano ferme le condizioni di miglior favore in atto che assorbono il trattamento previsto dal presente articolo.

Art. 9
MENSA

Le parti concordano che il diritto per gli operai edili ad usufruire di un pasto caldo nei cantieri si intende conseguito in presenza delle condizioni di cui al presente articolo.

Ciò premesso, al fine di rendere omogenei i costi del presente istituto nelle diverse situazioni, le parti prevedono le seguenti soluzioni alternative :

- a) distribuzione di un pasto caldo fornito da una ditta specializzata scelta dalla R.S.U. sotto la responsabilità della stessa anche con riferimento alla composizione ed alla qualità del pasto stesso. Il costo di tale pasto sarà ripartito per 2/3 a carico dell'impresa e 1/3 a carico del lavoratore e sarà definito esclusivamente nella sede sindacale provinciale sulla base della situazione omogenea in atto esistente;
- b) il convenzionamento con una trattoria da individuare nei pressi del cantiere sotto la responsabilità della R.S.U.;
- c) mediante tickets restaurant.

Il costo e la composizione dei pasti per le soluzioni b) e c) sarà definito nella sede sindacale provinciale con le modalità ed i principi di cui alla lettera a) con la ripartizione della spesa sempre per 2/3 a carico dell'impresa e 1/3 a carico del lavoratore;

- d) per i cantieri che abbiano un numero di addetti superiore a 100 ed una durata superiore a 18 mesi e non possono usufruire delle soluzioni di cui alle lettere a), b) e c), l'impresa dovrà provvedere, ove le obiettive situazioni locali lo consentano, alla istituzione di una mensa aziendale per la distribuzione dei pasti caldi la cui composizione sarà scelta dalla RSU.

Il costo complessivo di tale pasto non dovrà, in ogni caso superare quello delle soluzioni di cui alle lettere a), b) e c) tenendo conto che il 40% delle spese per la somministrazione del pasto nella mensa aziendale viene forfettariamente attribuito alle spese di impianto e di cottura, del personale addetto alla mensa e di gestione in genere, e l'altro 60% al costo dei generi che comporranno il pasto: Il costo complessivo così forfettariamente determinato sarà ripartito per 2/3 a carico dell'impresa e per 1/3 a carico del lavoratore.



La volontà del lavoratore di accedere ai servizi di cui ai punti a), b), c), d) deve essere manifestata per iscritto.

In ogni caso la distribuzione del pasto non deve portare modifiche o intralci nell'espletamento del normale orario di lavoro:

Nei casi nei quali la somministrazione del pasto non possa avvenire e per gli operai che non intendessero aderire ai servizi previsti ai punti a), b), c) sarà corrisposta, **con decorrenza dal 1 giugno 2012, una indennità sostitutiva di euro 0,40** per ogni ora di lavoro ordinario effettivamente prestato.

Nella determinazione di tale misura si è tenuto conto della quota relativa al trattamento per ferie, gratifica, festività e riposi annui e, pertanto, tali obbligazioni vengono assolte con la corresponsione della superiore indennità.

Per la realizzazione dei servizi di cui al punto d) l'iniziativa deve trovare l'adesione di almeno il 60% degli operai interessati e tale adesione deve risultare da atto scritto da realizzare nella sede provinciale ed in tale atto deve risultare che la soluzione è cogente per tutti i dipendenti del cantiere e che quanti non vorranno usufruire del pasto caldo perdono diritto alla indennità sostitutiva.

In ogni caso il servizio di mensa di cui al punto d) verrà a cessare quando i dipendenti saranno meno di 75 ed, in tale caso, sarà ripristinata la indennità sostitutiva nella misura provinciale sopra determinata.

Restano salve le condizioni di miglior favore in atto esistenti.

In presenza di Consorzi, ATI o similari, fermo restando le condizioni di cui sopra, le imprese del Consorzio, ATI o similari dovranno approntare per tutti i lavoratori edili operanti nel cantiere, anche se dipendenti da altre imprese che non fanno parte del Consorzio, ATI o similari, locali idonei per la consumazione del pasto a condizione che il cantiere sia limitato entro uno spazio ben determinato.

ART. 10 INDENNITA' DI TRASPORTO

Quando il posto di lavoro si trovi ubicato ad una distanza di oltre 2 Km. e fino a 10 Km. dal più prossimo capolinea di mezzo di pubblico trasporto urbano o, per i Comuni non serviti da mezzi di pubblico trasporto urbano, dal perimetro del centro abitato, sempre che l'impresa non provveda con mezzi propri al trasporto degli operai dal luogo di raccolta al posto di lavoro, è dovuta, **con decorrenza dal 1 giugno 2012, una indennità di euro 0,14** per ogni ora di lavoro ordinario effettivamente prestato.

Ove la distanza, come sopra calcolata, fosse superiore ai 10 Km., l'indennità di che trattasi è dovuta **nella misura di euro 0,20** per ogni ora di lavoro ordinario effettivamente prestato.



Per gli operai presenti in cantiere, nel caso di interruzione dell'attività lavorativa che non dipenda dalla volontà del lavoratore, la indennità di cui ai punti precedenti sarà conteggiata sulla base dell'orario giornaliero normale di lavoro.

Esclusivamente per la Città Capoluogo di Provincia agli operai che abbiano superato il periodo di prova ed a partire dal periodo di paga successivo a quello dell'assunzione verrà rimborsato il prezzo dell'abbonamento alle linee urbane di trasporto pubblico dietro presentazione della speciale tessera rilasciata a prezzo agevolato dall'AMAT o METRO.

I trattamenti di cui sopra assorbono fino a concorrenza quelli di natura analoga eventualmente in atto effettuati dalle imprese.

ART. 11 INDENNITA' PER LAVORI IN ALTA MONTAGNA O IN ZONA MALARICA

Con riferimento all'art. 23 del CCNL 19/04/2010 è confermata l'indennità per lavori in alta montagna, intendendosi per tali quelli eseguiti oltre i 900 metri di altezza sul livello del mare.

Ai lavoratori chiamati ad eseguire lavori oltre i 900 metri di altezza sul livello del mare verrà corrisposta, oltre alla normale retribuzione, una indennità aggiuntiva del 10% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3, par. a) dell'art. 24 del CCNL 19/04/2010.

L'indennità di cui sopra non sarà corrisposta ai lavoratori che lavorano nel centro urbano del Comune costituente la loro abituale dimora.

Con riferimento all'art. 23 del CCNL 19/04/2010, l'indennità per lavori eseguiti in zone malariche, quando sia dovuta, resta fissata nella misura dell'8,50% da calcolarsi sulla retribuzione di cui al punto 3, par. a) dell'art. 24 del citato CCNL.

Dovrà, inoltre, essere fornito chinino a scopo profilattico.

Per zona malarica si intende quella compresa entro il raggio di un chilometro da depositi di acqua stagna infetta di malaria. Tale indennità è dovuta solamente durante i periodi infettivi ritenuti tali dalle Autorità competenti e non verrà corrisposta agli operai che sono stabilmente residenti in zona malarica.

Art. 12 INDENNITA' DI REPERIBILITA'

Con riferimento all'art. 38 lettera "e" del CCNL 19/04/2010, ai lavoratori cui viene richiesto per iscritto di essere reperibili al di fuori dell'orario normalmente praticato dovrà essere corrisposta una indennità da concordarsi con accordo sindacale aziendale.

Art. 13 ANZIANITA' PROFESSIONALE EDILE



Con riferimento all'art. 29 del CCNL 19/04/2010 il contributo dovuto dai datori di lavoro a copertura degli oneri relativi all'anzianità professionale edile, è fissato, **con decorrenza dal 1 giugno 2012 nell'aliquota del 1,50%** da calcolarsi sugli elementi della retribuzione presa a base ai fini della legge 30 aprile 1969 n. 153, **con esclusione dell'EVR.**

Il detto contributo, con le stesse modalità e nei tempi previsti per il versamento dei contributi di cui agli artt. 8, 13, 14, 15 e 16 del presente contratto, deve essere versato, a cura dei datori di lavoro, alla Cassa Edile Palermitana Intersindacale, Mutualità ed Assistenza " CEPIMA ", alla quale sono affidati tutti gli adempimenti previsti dal Regolamento Nazionale dell'anzianità professionale edile di cui all'allegato " C " del CCNL.

Le parti stipulanti si impegnano a rivedere periodicamente l'aliquota che potrà essere aumentata o ridotta in relazione all'andamento della gestione.

Art. 14

COMITATO PARITETICO PROVINCIALE TERRITORIALE PER LA PREVENZIONE INFORTUNI, L'IGIENE E L'AMBIENTE DI LAVORO

Per il finanziamento del Comitato si provvederà, con un contributo dello 0,20%, a carico dei datori di lavoro, da calcolarsi sugli elementi della retribuzione presa a base ai fini della legge 30 aprile 1969 n. 153, **con esclusione dell'EVR** e da versare alla Cassa Edile Palermitana Intersindacale, Mutualità ed Assistenza " CEPIMA ".

ART. 15

RAPPRESENTANTI TERRITORIALI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

Con accordo sindacale del 19 aprile 1999 è stato istituito, per le imprese o unità produttive che occupano fino a 15 dipendenti, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di ambito territoriale con i compiti previsti dall'art. 87 del CCNL 19/04/2010 e secondo il regolamento approvato dalle parti stipulanti.

Per la copertura degli oneri derivanti dall'attività dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza viene istituito un " Fondo rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza " con un contributo, a carico dei datori di lavoro, da versare alla Cassa Edile Palermitana Intersindacale, Mutualità ed Assistenza (CEPIMA) pari allo 0,03% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione presa a base ai fini della legge 30/4/1969 n. 153, **con esclusione dell'EVR.**

Art. 16

FORMAZIONE PROFESSIONALE

L'Ente Provinciale Palermitano per la Formazione e l'Addestramento Professionale nell'edilizia - PANORMEDIL - ha lo scopo di attuare, promuovere e coordinare le iniziative tendenti alla formazione di maestranze edili e a migliorare ed aumentare il loro rendimento nella produzione.



Per raggiungere gli scopi del PANORMEDIL si provvederà, con contributo a carico dei datori di lavoro nella misura dello 0,48% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione corrisposta ai lavoratori e presa a base ai fini della legge 30/4/1969, n. 153, **con esclusione dell'EVR**. Tale percentuale sarà adeguata in relazione alle esigenze di cui al 1° capoverso. Al fine di adeguare sempre più la professionalità esistente alle reali esigenze tecnico-produttive e migliorare ulteriormente il ruolo della scuola edile, le parti auspicano che le aziende utilizzino il più possibile le professionalità conseguite attraverso il " PANORMEDIL".

E' concessa una riduzione alle imprese pari al 50% dei contributi dovuti alla Cassa Edile (art.17), Formazione Professionale (art.16), CPT (art.14), RTLS (art.15) relativamente ai lavoratori assunti che hanno completato l'iter formativo, debitamente attestato, presso la Scuola Edile (PANORMEDIL).

La riduzione contributiva per i detti lavoratori sarà concessa dalla Cassa Edile per un periodo di 12 mesi a condizione che non vi siano debiti contributivi nei confronti della Cassa Edile pena la decadenza del beneficio.

Le imprese beneficiarie invieranno alla Cassa Edile l'elenco nominativo e relativo numero di matricola dei lavoratori per i quali viene richiesta la suddetta riduzione.

Il PANORMEDIL darà comunicazione alla Cassa Edile dei partecipanti ai corsi che hanno completato il corso e hanno conseguito l'attestato.

Art. 17 CASSA EDILE


L'attività della Cassa Edile Palermitana Intersindacale Mutualità ed Assistenza " CEPIMA ", costituita in data 1° dicembre 1959, è regolata dallo statuto rogito in Notar Ugo Berizia in data 22/3/1969, e successive modifiche.

Il contributo di cui all'art. 36 6° comma, del CCNL 19/04/2010 dovuto alla Cassa Edile è fissato nella misura del 1,90% sugli elementi della retribuzione preso a base ai fini della legge 30/4/1969 n. 153, **ad esclusione dell'EVR**, di cui l'1,58% a carico dei datori di lavoro e lo 0,32% a carico dei lavoratori.

La quota di contribuzione a carico degli operai deve essere trattenuta dal datore di lavoro sulla retribuzione di ogni singolo periodo di paga. Le Associazioni sindacali stipulanti il presente contratto si riservano di approvare per ciascun esercizio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 36 comma 14° e seguenti, del CCNL 19/04/2010 le prestazioni assistenziali della Cassa Edile deliberate dal suo Comitato di Gestione e di determinare, entro i limiti proposti dal detto Comitato di Gestione la natura, le misure nonché le date di decorrenza e la durata delle singole prestazioni medesime.

Le Associazioni sindacali contraenti si riservano altresì di stabilire quali tra le dette prestazioni - finanziabili con le disponibilità di esercizio della Cassa Edile, senza tenere conto degli importi contributivi a carico degli operai - formino parte integrante del trattamento economico e normativo del CCNL 19/04/2010 e dal presente Contratto Integrativo.

Le Associazioni sindacali contraenti daranno atto degli adempimenti di cui ai due comma precedenti con protocolli aggiuntivi del presente contratto del quale formeranno parte integrante.



**ART. 18
CARENZA MALATTIA**

Le parti concordano, altresì, di verificare, in via sperimentale e per la durata del presente contratto, in caso di assenza di malattia di durata fino a tre giorni, la possibilità dell'istituzione di una prestazione della Cassa Edile, a richiesta del lavoratore, equivalente al costo dell'evento al netto di imposte e contributi.

Tale prestazione verrebbe riconosciuta per un solo evento di malattia in un anno edile. Viene demandato alle parti, supportate dalla Cassa Edile, l'applicazione di tale sperimentazione tramite redazione di apposito regolamento.

**ART. 19
QUOTE DI ADESIONE CONTRATTUALE**

Con riferimento all'art. 36 lettera " C ", del CCNL 19/04/2010 è confermata una quota di adesione contrattuale, comprensiva della quota nazionale a carico dei datori di lavoro e degli operai dipendenti dalle imprese edili ed affini della Provincia di Palermo, nella misura dell'1,16% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione presa a base ai fini della legge 30/4/1969, n. 153, **con esclusione dell'EVR**, di cui 0,58% a carico dei datori di lavoro e 0,58% a carico dei lavoratori.

La quota di adesione contrattuale a carico degli operai è trattenuta dal datore di lavoro sulla retribuzione di ogni singolo periodo di paga, unitamente al contributo da essi dovuto alla Cassa Edile Palermitana Intersindacale, Mutualità ed Assistenza " CEPIMA ".

Le quote di adesione contrattuale devono essere versate a cura del datore di lavoro alla Cassa Edile, anzidetta, con le modalità e nei termini previsti per il contributo paritetico ad essa dovuto ai sensi dell'art. 22 del presente contratto.


Con riferimento all'art. 37 del CCNL 19/04/2010 i lavoratori potranno cedere all'Organizzazione Sindacale da ciascun lavoratore indicata, mediante delega, secondo le modalità di cui all'accordo nazionale 25/7/1996, un importo da prelevarsi sugli accantonamenti effettuati a favore del lavoratore medesimo presso la CEPIMA.

L'importo e le modalità di cessione dell'importo stesso - cessione da effettuarsi tramite la predetta Cassa Edile - sono stabilite con la convenzione sottoscritta in data 26/1/74 dalle parti stipulanti il presente contratto integrativo e dalla medesima Cassa Edile.

**Art.20
INIZIATIVE ECONOMICHE DI CONTRASTO AL LAVORO SOMMERSO
BONUS PREMIALE**

Riduzione dei contributi alla Cassa Edile per le imprese che risultano iscritte da almeno 12 mesi purché ricorrano le seguenti condizioni:

- a) che l'impresa abbia presentato, le denunce dei lavoratori occupati soggetti a contribuzione alla Cassa Edile, alle scadenze previste, ed abbia effettuato i relativi versamenti per tutti i 12 mesi di competenza dell'esercizio precedente a quello per il



quale viene richiesto il bonus-premiale ed inoltre non abbia contenzioso in corso con la stessa Cassa Edile.

- b) che l'impresa produca certificazione in materia di adempimento degli obblighi di formazione sicurezza stabiliti dagli artt. 21 e 22 del D.Lgs. 626/94 attestato da CPT Palermo o da altri Enti paritetici riconosciuti tramite accordi ANCE /FLC;
- c) nell'ipotesi che l'impresa beneficiaria del bonus premiale risulti avere utilizzato dei lavoratori irregolari (lavoro nero accertato dagli Istituti Previdenziali o Ispettorato del Lavoro) perderà totalmente il diritto al bonus per tutti i lavoratori denunciati e la Cassa Edile provvederà a recuperare l'importo rimborsato.

Il bonus premiale, pari al 20% dei contributi relativi a Cassa Edile (art.17), Formazione Professionale (art.16), CPT(art.14), RLST(art.15) **resta a totale carico della Cassa Edile** e sarà rimborsato, dietro richiesta, dalla Cassa Edile alle imprese in regola.

Il requisito di accesso per il bonus premiale sarà sottoposto a costante monitoraggio da parte degli organi gestionale della Cassa Edile per valutare il numero delle imprese che in possesso dei requisiti presentano richiesta di bonus premiale.

Con cadenza almeno annuale, salvo la necessità di anticipare per giustificati motivi, le parti firmatarie procederanno ad una verifica congiunta per verificare la sostenibilità del sistema premiale per, eventualmente, apportare le modifiche che si rendessero necessarie.

A fine esercizio le parti firmatarie verificheranno la corretta applicazione della procedura finalizzata all'erogazione del bonus premiale, tale verifica è condizione essenziale per successiva applicazione della norma premiale dell'anno seguente.

A tal fine il Comitato di Gestione della Cassa Edile stabilisce preventivamente un budget apposito.

Art. 21

DICHIARAZIONE DI ADESIONE AL CONTRATTO


La dichiarazione scritta di adesione al CCNL 19/04/2010, al presente contratto integrativo provinciale, nonché allo Statuto ed al regolamento della Cassa Edile Palermitana Intersindacale, Mutualità ed Assistenza " CEPIMA ", da rilasciarsi, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 36 lett. b), del richiamato CCNL19/04/2010 dai datori di lavoro e dagli operai che si avvalgono dei servizi e delle prestazioni della Cassa Edile medesima, è raccolta da quest'ultima per quanto riguarda i lavoratori mediante invio ai medesimi di apposito modulo da restituire alla Cassa stessa debitamente compilato e firmato e, per quanto riguarda i datori di lavoro, mediante la sottoscrizione dell'apposita dichiarazione inserita nelle denunce mensili.

Art. 22

VERSAMENTI RELATIVI AGLI ARTT. 5, 13, 14, 15, 16, 17, 19

Il versamento delle somme relative alle percentuali di cui all'art. 5 ed ai contributi di cui agli artt.13, 14, 15, 16, 17 e 19 dovrà essere effettuato dal datore di lavoro alla Cassa Edile Palermitana Intersindacale, Mutualità ed Assistenza " CEPIMA " con periodicità mensile, entro la fine del mese successivo dalla data di scadenza del periodo di paga.

Il ritardo del versamento oltre il termine di cui sopra comporta, a carico dell'impresa inadempiente, l'interesse di mora calcolato nella misura del 50% del tasso stabilito dall'INPS per le sanzioni civili (omissioni).



Le dichiarazioni nominative dei lavoratori occupati devono essere inoltrate alla " CEPIMA " con periodicità mensile, entro la fine del mese successivo dalla data di scadenza del periodo di paga.

**Art. 23
BORSA LAVORO**

Le parti, unanimemente, concordano che occorre razionalizzare il mercato del lavoro facilitando l'incontro fra domanda e offerta. Tale obiettivo può essere raggiunto attuando quanto previsto dall'art.114 del CCNL 19/04/2010 e prevedendo forme di sperimentazione presso la Scuola Edile (PANORMEDIL) anche mediante l'istituzione di uno sportello informatico per i lavoratori e per le imprese ed attivando convenzioni con i Centri per l'Impiego. Le parti si incontreranno per la definizione del regolamento di attuazione di questo nuovo istituto.

PARTE IMPIEGATI

**Art. 24
PREMIO DI PRODUZIONE IMPIEGATI**

Ai sensi dell' art. 46, nota a verbale, del CCNL 19/04/2010 , il premio di produzione che, a partire dal 01/01/2011, ha conglobato l' elemento economico territoriale, risulta fissata nelle seguenti cifre:

- Categoria 1° livello 7	euro	390.22
- Categoria 1° livello 6	euro	358.15
- Categoria 2° livello 5	euro	297.07
- Assistente Tecnico liv. 4	euro	269.05
- Categoria 3° livello 3	euro	248.01
- Categoria 4° livello 2	euro	221.64
- Categoria 4° primo impiego liv. 1	euro	190.74


**Art.25
ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE – EVR**

In attuazione di quanto previsto dagli artt. 12, 38 e 46 del CCNL 19/04/2010, viene concordata la presente disciplina dell'elemento variabile della retribuzione (EVR) per Palermo e provincia.

Per la regolamentazione del seguente istituto, si rimanda all'art. 3 del presente CCPL, parte operata.

Pertanto gli importi mensili dell'EVR risultano i seguenti:

- Categoria 1° livello 7	euro	56.75
- Categoria 1° livello 6	euro	51.07
- Categoria 2° livello 5	euro	42.56



- Assistente Tecnico liv. 4	euro	39.72
- Categoria 3° livello 3	euro	36.89
- Categoria 4° livello 2	euro	33.20
- Categoria 4° primo impiego liv. 1	euro	28.37

**Art. 26
INDENNITA' DI TRASPORTO**

Agli impiegati che prestano la loro opera nella città di Palermo è dovuto il rimborso del costo dell'abbonamento a prezzo agevolato ai mezzi AMAT o METRO.

Per gli impiegati destinati a lavori che si eseguono nelle località previste dall'art. 10 della parte operaia, è dovuta con decorrenza **dal 1 giugno 2012**, una indennità giornaliera di euro **1,15** per le località situate fra i 2 e i 10 Km e di euro **1,63** per le località situate oltre i 10 Km.

**Art. 27
MENSA**

Agli impiegati è dovuta, con decorrenza **dal 1 giugno 2012**, una indennità sostitutiva di mensa nella misura di euro **3,20** per ogni giornata di effettiva presenza.

Il suddetto importo comprende forfettariamente l'incidenza sulla mensa delle ferie, festività, 13° premio annuo e premio di fedeltà.

Per i cantieri nei quali è già istituita la mensa, se il concorso della spesa posta a carico dell'azienda è superiore all'importo della indennità sostitutiva di cui al presente articolo, questa viene assorbita dal trattamento in atto.

**Art. 28
DECORRENZA E DURATA**

Il presente contratto integrativo provinciale decorre **dal 1 giugno 2012** e avrà durata triennale e, in ogni caso fino alla data che sarà stabilita dalle parti sociali nazionali per il rinnovo della prossima contrattazione integrativa.

[Area containing multiple handwritten signatures and dates, including "24/06/12" and "27/06/12".]

VERBALE DI ACCORDO

Addi, 19 aprile 2010, in Roma

t r a



l'ANCE

e

la Fe.n.e.a.l.-U.I.L., la F.i.l.c.a.-C.I.S.L. e la F.i.l.l.e.a.-C.G.I.L.

si è convenuto quanto segue per il rinnovo del c.c.n.l. 18 giugno 2008 per i lavoratori dipendenti delle imprese edili ed affini.


- I ART. 12 – ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE
Allegato 1
- II ART. 15 – FERIE
Allegato 2
- III ART. 38 – ACCORDI LOCALI
Allegato 3
- IV ART. 46 – ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE
Allegato 4
- V ART. 78 – LAVORO A TEMPO PARZIALE
Allegato 5
- VI ART. 90 – DIRITTO ALLO STUDIO
Allegato 6
- VII ART. 114 – ISTITUZIONE DELLA BORSA DEL LAVORO DELL'INDUSTRIA
DELLE COSTRUZIONI
Allegato 7
- VIII PROTOCOLLO SULL'INTERVENTO DELLE PARTI SOCIALI NAZIONALI
PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA GESTIONE DEGLI ENTI
PARITETICI NAZIONALI E TERRITORIALE
Allegato 8
- IX PROTOCOLLO SULLE BANCHE DATI PER LA REGOLARITA'
CONTRIBUTIVA
Allegato 9



- X DICHIARAZIONE COMUNE SUGLI ENTI PARITETICI
Allegato 10
- XI AVVISO COMUNE - CONTRIBUTIONE E INTEGRAZIONE DEGLI
AMMORTIZZATORI SOCIALI
Allegato 11
- XII PROTOCOLLO SUL RLST AD INTEGRAZIONE DELL'ART. 87
Allegato 12
- XIII PROTOCOLLO SULLA FORMAZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO
Allegato 13
- XIV PROTOCOLLO SUL PREVEDI
Allegato 14
- XV DICHIARAZIONE COMUNE SULL'EET
Allegato 15
- XVI ART. 120 – DECORRENZA E DURATA
Allegato 16
- XVII AUMENTI RETRIBUTIVI E MINIMI DI PAGA BASE E DI STIPENDIO
Allegato 17

Letto, confermato e sottoscritto



ASSOCIAZIONE NAZIONALE
CONSTRUTTORI EDILI




FEN.E.A.L.-U.I.L.




F.I.L.C.A.-C.I.S.L.

F.I.L.L.E.A.-C.G.I.L.

Art. 12
ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE

Le Organizzazioni territoriali, aderenti alle Associazioni nazionali contraenti, potranno concordare, con decorrenza non anteriore al 1° luglio 2011 e per le circoscrizioni di propria competenza, l'elemento variabile della retribuzione fino alla misura massima del 6% dei minimi in vigore alla data del 1° gennaio 2010, secondo criteri e modalità di cui all'art. 38.

Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2011, cessa l'elemento economico territoriale ed entra in vigore il nuovo istituto dell'elemento variabile della retribuzione.


L'elemento variabile della retribuzione sarà concordato in sede territoriale quale premio variabile che tiene conto dell'andamento congiunturale del settore e sarà correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio e non avrà incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dal vigente contratto, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.

NOTA A VERBALE

L'indennità territoriale di settore resta ferma nelle cifre in atto in ciascuna circoscrizione territoriale.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA


L'ANCE e la Fe.n.e.a.l.-U.I.L., la F.i.l.c.a.-C.I.S.L. e la F.i.l.l.e.a.-C.G.I.L. si riservano di approfondire le iniziative e i meccanismi di premialità individuati dal presente contratto al fine di favorire e incrementare la produttività nel settore.

The image shows several handwritten signatures in black ink, arranged in a loose cluster. The signatures are stylized and vary in length and complexity, representing the signatories mentioned in the text above. There are approximately 10-12 distinct signatures visible.

FERIE

All'art. 15 e all'art. 62 del c.c.n.l. vigente è aggiunto il seguente comma.

"Anche al fine di favorire il rientro alle proprie residenze dei lavoratori migranti, salvo quanto previsto dalle parti sociali territoriali ai sensi dell'art. 38 del vigente c.c.n.l. e compatibilmente con le necessità tecnico-organizzative dell'azienda, è permesso ai lavoratori di usufruire di due delle quattro settimane di ferie nell'arco di 24 mesi successivi all'anno di riferimento. Resta fermo l'obbligo di usufruire di due settimane di ferie nel corso del suddetto anno".



A collection of handwritten signatures and initials in black ink, scattered across the lower right portion of the page. The signatures are stylized and difficult to decipher, but some appear to include the letters 'Ac' and 'SM'.

Art. 38
ACCORDI LOCALI

La contrattazione integrativa si svolge per le stesse circoscrizioni per le quali è stato stipulato l'ultimo accordo integrativo.

In conformità alle intese Governo-Parti sociali, la contrattazione territoriale di secondo livello deve riguardare materie ed istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli propri del contratto nazionale.

Alle Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori aderenti alle associazioni nazionali contraenti è demandato di provvedere sulle seguenti materie, specificatamente individuate, con decorrenza non anteriore al 1° gennaio 2011 e con validità triennale:

- a) alla ripartizione dell'orario normale di lavoro, che, salvo diverse valutazioni delle parti territoriali, deve essere fissato in modo differenziato nel corso dell'anno, al fine di tener conto delle situazioni meteorologiche locali;
- b) alla determinazione delle indennità relative ai lavori in alta montagna;
- c) alla determinazione delle indennità per lavori in galleria a norma dell'art. 20;
- d) alla determinazione dell'indennità per i lavoratori che sono comandati alla guida di mezzi aziendali adibiti al trasporto dei lavoratori, ferma restando la non computabilità del tempo di guida ai fini della nozione di lavoro effettivo e di orario di lavoro;
- e) alla determinazione dell'indennità di reperibilità per i lavoratori, per i quali il datore di lavoro richieda per iscritto di essere reperibili anche al di fuori dell'orario normalmente praticato dall'impresa;
- f) alla determinazione, con decorrenza non anteriore al 1° luglio 2011, dell'elemento variabile della retribuzione, secondo i criteri indicati dal comma 4 al comma 21 del presente articolo e da quanto indicato agli artt. 12 e 46 del vigente c.c.n.l.;
- g) alle attuazioni di cui all'art. 18;
- h) alla individuazione dei limiti territoriali oltre i quali e' applicabile la disciplina della trasferta di cui all'art. 21;
- i) alla determinazione del periodo di normale godimento delle ferie;
- j) alla regolamentazione dei servizi di mensa e trasporto e relative indennità sostitutive.
- k) alle eventuali determinazioni sulla base dei criteri di cui all'art. 87.

L'elemento variabile della retribuzione di cui alla lettera f) sarà concordato in sede territoriale quale premio variabile che tiene conto dell'andamento congiunturale del settore e sarà correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio e non avrà incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dal vigente contratto, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.

A tal fine saranno utilizzati i seguenti quattro indicatori:

- 1. numero lavoratori iscritti in Cassa Edile;

2. monte salari denunciate in Cassa Edile;
3. ore denunciate in Cassa Edile, per le quali la valutazione dell'incidenza delle ore di cassa integrazione per mancanza di lavoro è demandata alle parti sociali territoriali;
4. valore aggiunto del settore delle costruzioni come individuato a livello provinciale dall'ISTAT.

Un solo ulteriore indicatore sarà concordato in sede territoriale.

Con decorrenza non anteriore al 1° luglio 2011 le parti sociali territoriali, aderenti alle Associazioni nazionali contraenti, devono fissare, a livello locale e per le circoscrizioni di propria competenza, entro la misura massima che le Associazioni nazionali fissano a livello nazionale, la percentuale di EVR con validità triennale.

Le parti sociali territoriali provvederanno ad individuare per ciascuno dei cinque indicatori le specifiche incidenze ponderali in termini percentuali.

Le medesime parti procederanno, poi, al raffronto dei cinque parametri territoriali, su base triennale, effettuando la comparazione dell'ultimo triennio di riferimento con quello immediatamente precedente. Ai fini delle verifiche annuali, ogni triennio preso a base per il suddetto raffronto slitterà di un anno.

Ai fini dell'individuazione del triennio dovrà essere preso quale ultimo anno di riferimento quello che abbia disponibili tutti i dati relativi ai cinque indicatori consolidati.

Nell'ambito del raffronto di cui ai commi precedenti, ai fini della determinazione dell'EVR, qualora dovessero risultare due dei suddetti parametri pari o positivi, l'EVR sarà comunque riconosciuto nella misura del 30% dell'EVR fissato a livello territoriale; nell'ipotesi in cui la somma delle incidenze ponderali dei suddetti due parametri risultasse superiore al 30%, l'EVR sarà riconosciuto nella misura derivante da tale somma.

Nell'ipotesi di un numero superiore a due dei parametri pari o positivi, l'EVR sarà riconosciuto nella misura derivante dalla somma delle singole incidenze ponderali, sino al 100% dell'EVR fissato territorialmente.

Le parti sociali territoriali si incontreranno annualmente per il calcolo e la verifica degli indicatori.

Determinata la percentuale a livello provinciale, al livello aziendale ogni impresa procederà al calcolo dei seguenti due parametri aziendali:

- ore denunciate in Cassa Edile, secondo le medesime modalità individuate al livello territoriale;
- volume d'affari Iva, così come rilevabile esclusivamente dalle dichiarazioni annuali Iva dell'impresa stessa, presentate alla scadenza prevista per legge.

Per le imprese con solo impiegati, il parametro a livello aziendale sostitutivo delle ore denunciate in Cassa Edile sarà rappresentato dalle ore lavorate, così come registrate sul Libro Unico del Lavoro.

A collection of handwritten signatures and initials in black ink, including a large stylized signature on the left, several smaller initials in the center, and a large signature on the right.

L'impresa confronterà tali parametri dell'ultimo triennio aziendale con il precedente triennio aziendale di riferimento, secondo le medesime modalità temporali sopra esposte per il calcolo provinciale.

Qualora i suddetti due parametri risultino entrambi pari o positivi rispetto al triennio precedente, l'azienda provvederà ad erogare l'EVR nella misura stabilita a livello provinciale, secondo i criteri sopra esposti.

Qualora solo uno dei suddetti parametri risulti negativo nel confronto triennale, l'azienda dovrà erogare l'EVR esclusivamente nella misura del 30%, secondo quanto previsto al comma 11.

Laddove a livello provinciale fosse stata individuata una percentuale di EVR superiore al 30% o risultasse erogabile l'EVR nella piena misura determinata a livello territoriale, l'impresa nelle condizioni di cui al comma precedente erogherà il 50% della somma eccedente la predetta misura del 30%, attivando la seguente procedura:

- l'impresa renderà un'autodichiarazione sul non raggiungimento di uno o entrambi i parametri aziendali all'Associazione territoriale datoriale di riferimento e alla Cassa Edile competente territorialmente, dandone comunicazione alle RSA o RSU, ove costituite;
- la suddetta Associazione informerà con sollecitudine le Organizzazioni sindacali territoriali e, se richiesto, attiverà un confronto con le stesse per la verifica dell'autodichiarazione, da effettuarsi comunque esclusivamente sulla base della dichiarazione annuale IVA dell'impresa stessa nonché della documentazione della Cassa Edile afferente le ore denunciate.

Le imprese di nuova costituzione dovranno erogare l'EVR nella misura fissata a livello territoriale. Ai fini della procedura di cui al comma precedente e fino al raggiungimento del parametro temporale del triennio, il confronto temporale sarà effettuato anno su anno e biennio su biennio.

L'erogazione dell'EVR, determinato come sopra a consuntivo, potrà essere effettuata anche in quote mensili al personale in forza.

Le richieste per la stipula del contratto integrativo devono essere presentate due mesi prima della scadenza del contratto stesso.

Durante i due mesi successivi alla data di presentazione delle proposte di rinnovo e per il mese successivo alla scadenza dell'accordo e comunque per un periodo complessivamente pari a tre mesi dalla data di presentazione delle proposte di rinnovo, le parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette.

Alle Organizzazioni territoriali predette è inoltre eventualmente demandato di provvedere:

1. alla determinazione del contributo per l'anzianità professionale edile, ai sensi dell'art. 29;
2. alla determinazione della misura complessiva del contributo dovuto alle Casse Edili a norma dell'art. 36 ed agli ulteriori compiti specificati nell'articolo medesimo;
3. all'attuazione della disciplina relativa alle prestazioni delle Casse Edili per i casi di malattia, infortunio sul lavoro o malattia professionale, in conformità a quanto stabilito in sede nazionale;

4. alla determinazione delle statuizioni riguardanti il trattamento economico di malattia per i primi 3 giorni oggetto di carenza;
5. alla istituzione ed al funzionamento, secondo le modalità stabilite dalla disciplina nazionale, dei Comitati paritetici territoriali per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro;
6. all'attuazione della disciplina della formazione professionale contenuta nell'art. 91;
7. alle determinazioni di cui all'art. 37, relativo alle quote sindacali;
8. alla regolamentazione delle modalità di iscrizione degli impiegati alla polizza assicurativa EDILCARD.

Nel caso di controversia interpretativa sull'applicazione del presente articolo o di insuperabile dissenso nel merito delle materie demandate alla negoziazione integrativa territoriale, ciascuna delle parti può chiedere l'intervento delle Associazioni nazionali contraenti le quali si incontreranno, entro 15 giorni dalla richiesta, al fine di definire la controversia interpretativa o di favorire la stipula dell'accordo locale.

Le clausole degli accordi locali difformi rispetto alla regolamentazione nazionale non hanno efficacia.

Visto quanto stabilito nell'accordo del 18 dicembre 2009, è confermata la proroga per l'anno 2010 dei contratti integrativi territoriali vigenti, ferma restando la naturale scadenza di eventuali istituti economici e normativi ivi contenuti aventi carattere temporaneo e pertanto con scadenza prefissata.

DICHIARAZIONE A VERBALE

L'indennità territoriale di settore resta ferma nelle cifre in atto in ciascuna circoscrizione territoriale.

Le Associazioni nazionali contraenti si danno atto che eventuali modifiche che dovessero intervenire in sede confederale sugli assetti contrattuali e recepiti nel contratto collettivo nazionale di lavoro, comporteranno il riesame della materia.

The bottom of the page contains several handwritten signatures and initials in black ink. On the right side, there is a small circular stamp. The signatures are scattered across the lower half of the page, including a large signature on the left, a signature in the center, and several smaller signatures and initials on the right.

Art. 46
ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE

Le organizzazioni territoriali, aderenti alle Associazioni nazionali contraenti, potranno concordare, con decorrenza non anteriore al 1° luglio 2011 e per la circoscrizione di propria competenza, l'elemento variabile della retribuzione fino alla misura massima del 6% dei minimi in vigore alla data del 1° gennaio 2010, secondo criteri e modalità di cui all'art. 38.

Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2011, cessa l'elemento economico territoriale ed entra in vigore il nuovo istituto dell'elemento variabile della retribuzione.

L'elemento variabile della retribuzione sarà concordato in sede territoriale quale premio variabile che tiene conto dell'andamento congiunturale del settore e sarà correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio e non avrà incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dal vigente contratto, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.

NOTA A VERBALE

Il premio di produzione resta fermo nelle cifre in atto in ciascuna circoscrizione territoriale.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA

L'ANCE e la Fe.n.e.a.l.-U.I.L., la F.i.l.c.a.-C.I.S.L. e la F.i.l.l.e.a.-C.G.I.L. si riservano di approfondire le iniziative e i meccanismi di premialità individuati dal presente contratto al fine di favorire e incrementare la produttività nel settore.

The bottom of the page contains several handwritten signatures in black ink. There are approximately seven distinct signatures scattered across the lower half of the page, some appearing to be initials or stylized names.

LAVORO A TEMPO PARZIALE

All'art. 78 del vigente ccnl dopo il nono comma è aggiunto il seguente decimo comma:

I contratti a tempo parziale, eccedenti le percentuali sopra riportate, impediscono il rilascio del Durc all'impresa richiedente a decorrere dalla data della delibera della CNCE di recepimento che obbliga l'adozione di tale criterio da parte di tutte le Casse Edili partecipanti al sistema della Cnce stessa.

[Handwritten signatures and initials]

Ac

1

DIRITTO ALLO STUDIO

Il primo e il secondo comma della lettera B) dell'art. 90 del c.c.n.l. vigente sono modificati come segue:

"Al fine di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori edili, le imprese concederanno, nei casi e alle condizioni di cui ai commi successivi, permessi retribuiti ai lavoratori non in prova che intendono frequentare corsi di studio compresi nell'ordinamento scolastico e universitario, con riguardo alle facoltà di architettura, economia e commercio, giurisprudenza ed ingegneria o altre facoltà che prevedano corsi di studio attinenti attività ricomprese nell'ambito di applicazione del presente contratto collettivo nazionale di lavoro e che siano svolti presso istituti e università pubblici o legalmente riconosciuti".

"I corsi di cui al comma precedente non potranno comunque avere una durata inferiore a 150 ore di insegnamento effettivo".

A collection of handwritten signatures and initials in black ink, located at the bottom of the page. The signatures are scattered and include various stylized names and initials, such as 'Al', 'FH', and others that are difficult to decipher due to their cursive nature.

Art. 114
ISTITUZIONE DELLA BORSA DEL LAVORO
DELL'INDUSTRIA DELLE COSTRUZIONI

La borsa lavoro, unitamente alle misure adottate a seguito degli avvisi comuni: DURC, Congruità e del documento degli Stati Generali del 14 maggio 2009, è uno strumento individuato dalle parti per la valorizzazione piena dei lavoratori nel processo produttivo dell'edilizia, anche attraverso la formazione, nonché per contrastare il lavoro nero, il lavoro sommerso, il capolarato e l'intermediazione passiva della manodopera gestita dalla criminalità organizzata.

Le parti sociali, concordano di riconoscere al Formedil un ruolo fondamentale e attivo nella gestione e implementazione dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro.

Le parti predispongono un sistema che possa effettivamente rispondere alle esigenze del mercato e del settore su tutto il territorio nazionale.

Le parti affidano al Formedil, nel quadro del suo progetto di riconversione, la progettazione di un sistema efficace che tenga conto delle peculiarità del settore e che sia volto alla realizzazione di specifiche finalità quali:

- ottimizzare la circolazione delle informazioni tra lavoratori disoccupati o inoccupati e imprese del settore sulle opportunità lavorative e sulle offerte formative, con lo scopo di favorire l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro, mediante l'istituzione della banca del lavoro informatizzata presso ciascuna Scuola, collegata alla Borsa lavoro, a cui affluiscono i curricula dei lavoratori e le offerte lavorative delle imprese edili;
- fornire assistenza alle imprese in relazione ai bisogni formativi e occupazionali;
- favorire l'orientamento della richiesta-offerta di lavoro dei suddetti lavoratori;
- predisporre l'attivazione degli standard minimi e le misure atte a certificare i crediti formativi;
- incentivare gli accordi ministeriali per l'ingresso dei lavoratori stranieri attraverso la formazione all'estero per l'inserimento e il collocamento nel settore.

Il Formedil in tutte le sue articolazioni dovrà inoltre prevedere un sistema che, fermo restando le autorizzazioni previste da parte della Pubblica Amministrazione e sulla base delle finalità sopra descritte, preveda:

- l'assunzione, da parte delle Scuole Edili, di un ruolo attivo all'interno del progetto volto a favorire lo sviluppo dell'occupazione e l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro, attraverso il sistema di autorizzazione presso la competente P.A.;



- la possibilità, per le imprese in regola con la contribuzione contrattuale alla Cassa Edile, di consultare direttamente i curricula dei lavoratori in cerca di occupazione e di pubblicare al contempo le proprie offerte di lavoro presso gli sportelli costituiti nelle Scuole Edili;
- la possibilità per le persone in cerca di lavoro di consultare gratuitamente le offerte di lavoro delle imprese aderenti alla Cassa Edile in modo da poter prospettare le proprie candidature.

L'entrata in vigore del Sistema Borsa Lavoro nelle costruzioni è prevista alla scadenza del primo anno di vigenza del presente contratto. A tale fine, entro 6 mesi dalla stipula del CCNL, il Formedil presenterà alle parti sociali nazionali il progetto operativo per l'approvazione dello stesso.

La sperimentazione della Borsa Lavoro sarà avviata dal Formedil, in accordo con le parti sociali, entro 6 mesi dalla presentazione del progetto, nei territori ove è prevista la maggiore dinamicità degli investimenti e del mercato del lavoro.

La sperimentazione sarà effettuata sulla base dei seguenti criteri e modalità, ferma restando la necessità che sia definita a livello ministeriale una norma che preveda l'invio telematico della comunicazione obbligatoria da parte dei datori di lavoro entro i 5 giorni successivi al licenziamento anche alla Cassa edile territorialmente competente:

- la Scuola Edile territoriale nei casi di crisi aziendale, mancanza temporanea di commesse, fine fase lavoro, licenziamenti, riceve l'elenco dei lavoratori che saranno interessati dai provvedimenti;
- tali elenchi saranno visionati dalla Scuola edile territoriale al fine di valutare, sulla base delle professionalità esistenti, possibili percorsi di qualificazione e riqualificazione da attivare, anche in relazione agli accordi territoriali locali che prevedono ammortizzatori in deroga e le relative risorse; nonché ai programmi di formazione attivabili attraverso i fondi di formazione interprofessionali o europei;
- la Scuola Edile territoriale effettuerà una ricognizione individuale delle competenze possedute dai lavoratori e dei necessari piani formativi di qualificazione/ riqualificazione acquisendo la disponibilità del lavoratore alla partecipazione alla formazione;
- la Scuola Edile territoriale inserirà in una apposita banca dati, condivisa con la Cassa edile territoriale ed un server nazionale, i nominativi di cui al punto precedente con relativa qualifica, mansione, anzianità di settore e dichiarazione di disponibilità dei lavoratori a frequentare i corsi di qualificazione e riqualificazione professionale;
- tale banca dati deve essere predisposta in modo da permettere il convenzionamento con il Centro dell'impiego competente al fine di dare una evidenza pubblica al profilo professionale ed alla condizione del lavoratore nel rispetto delle norme sulla privacy, ed in supporto alla sua attività di collocamento;








Alla Scuola Edile è demandato il compito di monitorare i fabbisogni occupazionali delle imprese a livello locale, al fine di determinare le necessità di ordine formativo sul territorio.

Presso ciascuna Scuola Edile territoriale sarà costituito uno specifico sportello con il compito di effettuare la ricognizione individuale del bilancio delle competenze, rilevare aspettative e fabbisogni al fine di sviluppare assieme al lavoratore un piano di sviluppo professionale sulla base delle linee guida che saranno elaborate dal Formedil nazionale.

Gli accordi di cui all'art. 38 del vigente CCNL potranno prevedere che alle imprese che assumano i lavoratori iscritti negli elenchi di cui al presente articolo, possano essere riconosciute agevolazioni contributive in Cassa Edile.

Di ciascuna azione formativa di cui al presente articolo sarà effettuata specifica registrazione sul libretto formativo approvato dalle parti sociali su proposta del Formedil nazionale.



PROTOCOLLO SULL'INTERVENTO DELLE PARTI SOCIALI NAZIONALI PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA GESTIONE DEGLI ENTI PARITETICI NAZIONALI E TERRITORIALI

Le parti confermano la validità del sistema degli Enti paritetici (Casse Edili, Scuole Edili e CPT) che riveste funzione strategica nelle politiche del lavoro del settore e riconoscono, peraltro, la necessità di porre in essere interventi mirati alla razionalizzazione dell'operato degli stessi sul piano dei costi, del funzionamento del sistema e del rispetto delle regole contrattuali.

In relazione quindi

- alla esigenza di rendere sempre più omogeneo l'operato degli Enti paritetici territoriali, nella consapevolezza della grande importanza che questi rivestono per il settore edile;
- alla necessità che le assunzioni e le consulenze di ciascun Ente paritetico devono essere correlate alle effettive esigenze dell'Ente medesimo:

le parti concordano che:

- 1) per le Casse Edili la percentuale massima dei costi di gestione, comprensivi del costo del lavoro e delle consulenze, rispetto alle entrate finanziarie della singola Cassa Edile dovrà essere contenuto nel limite dell'.....% della massa salariale dell'esercizio e non dovrà comunque superare un terzo delle entrate economiche e finanziarie dell'esercizio di competenza della gestione istituzionale della Cassa Edile.

Per le Scuole Edili e per i CPT, il costo massimo del personale e delle collaborazioni esterne non dovrà essere superiore al ...% delle rispettive entrate.

Le Parti affidano agli Enti nazionali il compito di monitorare la situazione esistente e di individuare le aliquote di equilibrio entro 6 mesi dalla firma del CCNL.

Eventuali diverse esigenze degli Enti paritetici territoriali dovranno essere segnalate all'Ente paritetico nazionale di riferimento per l'approvazione.



Analoghi obblighi valgono per gli Enti paritetici nazionali, con percentuali che verranno definite dalle parti sociali nazionali in relazione alle specifiche esigenze.

- 2) L'assunzione di tutto il personale degli Enti paritetici è effettuata esclusivamente sulla base dei criteri informati al principio della professionalità, secondo procedure che potranno essere stabilite dalle parti sociali nazionali.
- 3) Gli Enti paritetici sono obbligati ad adeguare il proprio Statuto alle clausole contenute nello Statuto tipo sottoscritto dalle parti sociali nazionali e ad inviarne copia alla Commissione nazionale paritetica di riferimento per la necessaria verifica di conformità.


Eventuali clausole aggiuntive potranno essere statuite a livello territoriale purché non siano in contrasto con quanto contenuto nello Statuto tipo.

Analogamente gli Enti paritetici sono obbligati ad adottare il bilancio tipo definito dalle parti nazionali.

- 4) Viene confermato l'obbligo che il bilancio certificato degli Enti paritetici territoriali, corredato da una relazione sull'attività degli stessi, venga trasmesso, in via telematica, alle parti sociali territoriali, alle parti nazionali e ai rispettivi Enti paritetici nazionali entro il 31 maggio successivo all'anno del bilancio di riferimento.
- 5) Viene confermato, altresì, l'obbligo di certificazione dei bilanci da parte di Società di certificazione individuate a livello nazionale.
- 6) Viene istituito, a decorrere dall'esercizio 2010, l'obbligo, a carico della Cassa Edile, di affidare alla Società di revisione dei tre Enti territoriali, l'incarico di redigere entro il 30 giugno di ogni anno, un bilancio consolidato che rappresenti le situazioni economiche, patrimoniali e finanziarie degli Enti nel loro insieme. Analogo obbligo è stabilito, a carico della Cnce, per gli Enti paritetici nazionali.
- 7) Viene affidato ad una Società di certificazione l'incarico di redigere una relazione nella quale evidenziare eventuali anomalie riscontrate nei bilanci stessi, da inviare agli Enti nazionali di riferimento rispetto all'attività che le parti sociali hanno loro affidato.
- 8) Gli Enti paritetici nazionali sono obbligati a trasmettere alle parti sociali nazionali l'elenco degli Enti che non provvederanno ad inviare il bilancio entro i termini stabiliti.
- 9) Qualora vengano riscontrati comportamenti difformi dagli obblighi stabiliti a livello nazionale, gli Enti paritetici nazionali, dovranno intimare all'Ente paritetico territoriale di dare giustificazioni al proprio operato entro 15 giorni. Se entro tale termine non arriverà risposta o se tale risposta non avrà contenuti in linea con il dettato contrattuale, l'Ente nazionale provvederà ad intimare all'Ente territoriale, previa delibera del Consiglio di Amministrazione (o del Comitato di Gestione) assunta a maggioranza qualificata di 2/3, entro e non oltre 30 giorni, di provvedere a porre rimedio alle carenze riscontrate, indicandone le modalità. Trascorso tale periodo senza esito, sarà obbligo dell'Ente nazionale comunicare alle parti costituenti nazionali l'inadempienza. Le parti nazionali esamineranno la questione unitamente alle parti territoriali al fine di rimuovere i rilevati comportamenti difformi. Qualora il problema non trovi soluzione, le parti sociali nazionali, entro 30 giorni, si riuniranno, tramite una Commissione paritetica, per determinare la risoluzione della controversia, con votazione a maggioranza qualificata di 2/3, anche attraverso il commissariamento dell'Ente.
Nelle more della nomina, da parte delle parti sociali territoriali del Presidente, del Vice Presidente e del Consiglio di Amministrazione (o Comitato di Gestione), le parti sociali nazionali nomineranno due Commissari, uno di parte datoriale ed uno di parte sindacale per la gestione dell'ordinaria e straordinaria amministrazione.
- 10) I casi per i quali sarà attivata la procedura di cui al punto precedente sono:
 - mancato adeguamento dello Statuto o difformità delle clausole rispetto allo Statuto tipo nazionale;
 - mancato adeguamento del bilancio rispetto al bilancio tipo nazionale e/o anomalie nella redazione dello stesso;
 - mancata attuazione degli accordi nazionali sottoscritti dalle parti sociali;
 - impiego delle risorse per attività non rientranti negli scopi statutari;



- rilascio del dirc in diffornità rispetto alle regole e alle procedure stabilite;
 - mancata attivazione delle visite tecniche nei cantieri da parte del CPT.
- 11) Gli Enti paritetici nazionali devono periodicamente verificare e controllare e potranno effettuare comunque, in ogni momento, una ispezione a campione sull'operato dei propri Enti territoriali i cui esiti dovranno essere immediatamente comunicati alle parti territoriali e nazionali.
 - 12) Gli Enti nazionali paritetici devono inviare copia del bilancio preventivo e consuntivo ai rispettivi Enti paritetici territoriali con relativa relazione d'accompagnamento sull'attività preventivata e svolta.
 - 13) Le parti nazionali si impegnano a verificare gli assetti gestionali della Direzione degli Enti paritetici nazionali.
 - 14) Le parti ritengono necessario che le clausole ivi contenute siano armonizzate nelle clausole degli altri contratti collettivi nazionali del settore.
 - 15) Le parti confermano il contenuto dell'Accordo Nazionale 30 maggio 2005, ivi compresa la lett. b) sull'obbligo di determinazione delle aliquote di equilibrio.
 - 16) Il presente accordo entra in vigore entro tre mesi dalla sottoscrizione del presente ccnl. Entro tale data le parti si impegnano a definire le percentuali di cui al precedente punto 1).



**PROTOCOLLO SULLE BANCHE DATI PER LA
REGOLARITA' CONTRIBUTIVA**

In relazione a quanto disposto


- dal Testo Unico per la sicurezza con particolare riferimento all'articolo 99 che prevede che *il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'inizio dei lavori, trasmette all'azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti la notifica preliminare elaborata conformemente all'Allegato XII* e che inoltre *gli organismi paritetici istituiti nel settore delle costruzioni [...] possono richiedere copia dei dati relativi alle notifiche preliminari presso gli organi di vigilanza e all'articolo 90 che prevede, sempre a carico del committente o del responsabile dei lavori l'inoltro di copia delle notifiche anche alle Amministrazioni concedenti;*
- dall'Avviso comune del 17 maggio 2007, dalla legge 296/2006, dal Codice dei contratti pubblici, con particolare riferimento agli indici di congruità contributiva recepiti dal ccnl 18 giugno 2008 (che dovevano entrare in vigore dal 1 gennaio 2010 a condizione che tutte le Casse Edili partecipanti al sistema della Cnce avessero provveduto al recepimento della relativa disciplina)

le parti concordano sulla necessità di:

- attuare una politica per la effettiva sinergia tra gli enti bilaterali che permetta di porre in essere un meccanismo efficace e snello che comporti la massima ottimizzazione delle risorse a disposizione del sistema bilaterale per il raggiungimento dei fini sopraesposti;
- attuare una concreta interazione tra i diversi organi affinché nella fase preliminare delle opere vengano tracciate le linee guida per un operato ispirato alla massima garanzia per i soggetti coinvolti nei lavori, prevedendo l'automatismo dell'informativa sulla notifica preliminare;
- attivare attraverso le Casse Edili (già riconosciute nell'Avviso Comune del 2007 quali enti adibiti al rilascio del Durc munito della congruità), la verifica dell'incidenza del costo del lavoro della manodopera sulla base delle tabelle sottoscritte dalle parti sociali nel citato Avviso Comune e inserite nel ccnl del 2008.

Sarà affidato alla CNCE la progettazione di un sistema informatico nazionale omogeneo territorialmente, che tenga conto delle esperienze e dei sistemi applicativi già in essere sul territorio, articolato su base territoriale, che permetta la creazione di una Banca Dati territoriale di settore con le seguenti caratteristiche.

- 1) Il sistema informatico deve ricevere tutti i dati contenuti nelle notifiche preliminari ed elencati di seguito
 1. Data della comunicazione
 2. Indirizzo del cantiere
 3. Committente nome, cognome, codice fiscale e indirizzo
 4. Natura dell'opera



5. Responsabile dei lavori nome, cognome, codice fiscale e indirizzo
6. Coordinatore per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante la progettazione dell'opera, nome, cognome, codice fiscale e indirizzo
7. Coordinatore per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante la realizzazione dell'opera, nome, cognome, codice fiscale e indirizzo
8. Data presunta d'inizio dei lavori in cantiere
9. Durata presunta dei lavori in cantiere
10. Numero massimo presunto dei lavoratori sul cantiere
11. Numero previsto di imprese e di lavoratori autonomi sul cantiere
12. Identificazione, codice fiscale o partita IVA, delle imprese già selezionate
13. Ammontare complessivo presunto dei lavori
14. Attribuzione di una codifica per cantiere.


2) Questi dati dovranno essere integrati con

- a) tutte le informazioni relative ai singoli cantieri dell'impresa e all'intera filiera degli eventuali subappalti assegnati, indicando la provenienza e la situazione afferente tutti i lavoratori interessati;
- b) l'importo presuntivo del valore del subappalto e delle singole prestazioni d'opera;
- c) il committente o il responsabile dei lavori dovrà inserire nella notifica preliminare anche tutti i dati relativi alla parte di lavoro effettuato dai lavoratori autonomi e dalle imprese non edili;
- d) i dati anagrafici dei lavoratori coinvolti nei singoli cantieri affinché si abbia un quadro chiaro e completo del personale occupato, tale da rendere più agevole il controllo sulla regolarità sia in ambito contributivo che retributivo, nonché in materia di salute e sicurezza nei lavori.

3) Il sistema informatico dovrà prevedere anche l'incrocio dei dati con quelli del MUT per le verifiche anche in sede di attestazione della regolarità contributiva (le imprese integreranno la Banca dati, attraverso la denuncia mensile articolata per cantiere - denunciando le ore svolte dai propri lavoratori - in ogni singolo cantiere attivo nel mese) per mezzo, appunto, del MUT, con indicazione del livello di inquadramento e della mansione del lavoratore.

La banca dati di settore dovrà permettere alla Cassa Edile di controllare attraverso questi dati direttamente la congruità complessiva del valore dell'opera totale, secondo le procedure tecnico informatiche che saranno individuate dalle parti sociali nazionali entro tre mesi dalla data di sottoscrizione del presente accordo.


Alla fine dell'opera, infatti, all'atto del saldo finale nel caso di opera pubblica e contestualmente alla dichiarazione di cui all'art. 25 comma 1 lettera b) del DPR 6 giugno 2001 n. 380 relativa alla richiesta del rilascio del certificato di agibilità del fabbricato nel caso di lavori privati ai soli fini di controllo della regolarità attestata dalla Cassa Edile, dovrà essere richiesto un Durc finale comprensivo della verifica della congruità della manodopera, che permetta il controllo del rispetto



DICHIARAZIONE COMUNE SUGLI ENTI PARITETICI

In relazione a quanto disposto dal quart'ultimo comma dell'allegato Q al ccnl 18 giugno 2008, nell'eventualità che ancora sussistano casi in cui una persona ricopra contemporaneamente cariche negli Enti derivanti dal presente contratto collettivo nazionale di lavoro ed in quelli promananti da altra contrattazione collettiva, l'organizzazione territoriale che ha effettuato la designazione della persona che si trova nella predetta situazione di incompatibilità, è tenuta entro trenta giorni dalla stipula del presente contratto a far cessare tale situazione di incompatibilità.

Entro i successivi 30 giorni le parti nazionali effettuano una verifica congiunta di tali situazioni.



A collection of handwritten signatures and initials, including 'AC', 'ge', 'AW', 'SM', and others, arranged in a loose grid-like pattern.

AVVISO COMUNE

CONTRIBUZIONE E INTEGRAZIONE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI NEL SETTORE EDILE

La crisi economica sta avendo forti ripercussioni sugli assetti occupazionali: gli ammortizzatori sociali destinati al settore non riescono a sopperire nel tempo alla ormai costante mancanza di cantierizzazioni. E' incontrovertibile che nell'edilizia il fattore uomo sia la risorsa principale e che, pertanto, risulti indispensabile il mantenimento nel circuito di settore di tali risorse.

Le parti sociali del settore stanno operando contrattualmente a tale fine ma occorre individuare un quadro generale, nazionale e territoriale con cui delineare un vero e proprio intervento organico a sostegno dei lavoratori temporaneamente disoccupati o che fruiscano degli ammortizzatori sociali di Cigo e Cigs.

Nel quadro di tale intervento generale, le parti ritengono necessario potenziare le politiche attive del lavoro e gli ammortizzatori sociali a disposizione del settore estendendone la durata, la copertura e l'accesso, così come richiesto con gli Stati Generali del 05 marzo 2009.

Il nostro sistema bilaterale, interamente finanziato dalle imprese di costruzioni e dai lavoratori edili, potrebbe supportare i momenti di crisi occupazionale, attraverso un sostegno economico che favorisca la partecipazione dei lavoratori a processi di formazione e riconversione professionale degli operai, scoraggiando il lavoro irregolare ed incentivando l'occupazione.

Le parti sociali del settore sono interessate ad introdurre una indennità integrativa di disoccupazione per gli operai licenziati per riduzione di personale o per fine o mancanza di lavoro nel rispetto dei requisiti di cui all'art 29 della legge n. 341/95.

Tale ipotesi è vincolata ad un accordo tra le parti sociali, da stipularsi in sede ministeriale, con cui venga modificata l'attuale aliquota contributiva della Cigo attraverso un apposito decreto.

Attualmente le imprese edili versano per gli operai un'aliquota del 5,20%, comprensivo degli eventi meteorologici, a fronte dell'1,90% - 2,20% degli altri settori dell'industria, beneficiando di una durata della cassa integrazione guadagni ordinaria decisamente più breve.

In particolare, infatti, le proroghe della Cigo in edilizia sono ammesse solo con la riduzione di orario a differenza dell'industria per la quale le proroghe sono ammesse anche a 0 ore.

Ciò ha comportato, secondo gli ultimi dati, un accumulo delle risorse del relativo fondo presso l'Inps pari a circa 2 mila milioni di euro.

A fronte di questa riduzione, stimata nell'ordine di due punti in modo da poter equamente distribuire a favore delle imprese e dei lavoratori le risorse così derivanti, le parti costituiranno presso le Casse Edili territoriali un apposito Fondo finalizzato ad una ulteriore integrazione al reddito dei lavoratori disoccupati e in Cig, finanziato con il contributo della riduzione della aliquota.



I requisiti di accesso, la durata e l'ammontare dell'erogazione del Fondo saranno concordati tra le parti sulla base delle risorse reperite . Essi seguiranno i criteri della universalità, della premialità per i lavoratori che parteciperanno alla formazione, e della premialità per le aziende che , in regola con i versamenti contributivi, assumano i lavoratori formati o disoccupati.

Ciascuna Cassa Edile territoriale verserà mensilmente in un Fondo a carattere nazionale, gestito dalla CNCE, una percentuale, stabilita dalle parti nazionali, dei contributi pervenuti nei Fondi territoriali al fine di ovviare agli eventuali casi di gravi crisi occupazionali che si dovessero verificare nelle singole realtà.

8

Handwritten signatures and initials, including "Cop", "AL", "M", "V", and other illegible marks.

PROTOCOLLO SUL RLST
AD INTEGRAZIONE DELL'ART. 87

Nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno oppure è individuato per più aziende nell'ambito territoriale o del comparto produttivo. Di tale nomina viene data comunicazione al CPT.

Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, il rappresentante è eletto dai lavoratori della azienda al loro interno. Di tale nomina viene data comunicazione al CPT.

Qualora non si proceda ad elezione diretta del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza in ambito aziendale, le funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono esercitate dal rappresentante territoriale (Rlst).

Il Rlst è designato congiuntamente dalle Organizzazioni Sindacali territoriali dei lavoratori. Tale designazione sarà ratificata in apposite riunioni dedicate esclusivamente alla funzione elettiva. Successivamente le OO.SS. territoriali invieranno il nominativo del lavoratore, tramite comunicazione scritta, all'Associazione Costruttori Edili della provincia, al Comitato Paritetico territoriale ed all'impresa dalla quale dovesse provenire il lavoratore.

Il Rlst esercita le attribuzioni, come di seguito rappresentate, esclusivamente nelle aziende o unità produttive del territorio o del comparto di competenza nelle quali non sia stato eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza aziendale.

- a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
- b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;
- c) è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;
- d) è consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui all'articolo 37 del D.Lgs n. 81/08 e s.m.;
- e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;
- f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
- g) riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dall'articolo 37 del D.Lgs n. 81/08 e s.m.;

- h) promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
- i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali e', di norma, sentito;
- j) partecipa alla riunione periodica di cui all'articolo 35 del D.Lgs n. 81/08 e s.m.;
- k) fa proposte in merito alla attività di prevenzione;
- l) avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
- m) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.

Prima di procedere ai sensi della lettera m), il Rlst informa il Comitato paritetico territoriale per l'adozione delle necessarie misure.

Il Rlst, su sua richiesta e per l'espletamento della sua funzione, riceve copia del documento di cui all'art. 17, co. 1 lett. a) del T.U. sulla sicurezza, anche su supporto informatico come previsto dall'art. 53, co 5 del D.Lgs. n. 81/08 e s.m., nonché, su richiesta, accede ai dati di cui all'art. 18, co. 1 lett. r) del medesimo D.Lgs. n. 81/08 e s.m.. Entrambi i documenti possono essere consultati esclusivamente in azienda.

Per la durata dell'incarico, durante l'esercizio delle sue funzioni, il Rlst non può compiere attività di proselitismo, così come non può promuovere assemblee sindacali o proporre rivendicazioni di natura sindacale ed è incompatibile con le funzioni sindacali operative ex art. 48, co. 8 del Dlgs n. 81/08 e s.m.. Il ruolo di Rlst è, altresì, incompatibile con le funzioni di gestione o tecniche svolte dai Comitati Paritetici Territoriali.

Per l'esercizio delle proprie attribuzioni, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale:

- a) segnala preventivamente al datore di lavoro e al Comitato paritetico competente territorialmente la visita che ha programmato di effettuare, concordandola con il datore di lavoro stesso. Il diritto di accesso ai cantieri sarà esercitato nel rispetto delle esigenze organizzative e/o produttive dell'azienda;
- b) è munito di apposita tessera di riconoscimento da esibirsi prima dell'accesso al cantiere;
- c) riceve, previa richiesta, copia della documentazione aziendale, di cui al D.Lgs. n.81/08 e s.m. consultabile, anche su supporto informatico, esclusivamente in azienda, allo scopo di acquisire informazioni in merito a quanto attiene alla sicurezza ed all'ambiente di lavoro;
- d) è tenuto alla massima riservatezza in merito a quanto acquisito in sede di visita che potrà essere utilizzato esclusivamente in relazione alle funzioni che la legge loro attribuisce, fermo restando il rispetto del segreto industriale.

L'impresa, nel rispetto delle modalità della lett. a) del precedente comma, si impegna a garantire l'accesso al cantiere e la presenza del proprio Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (Rspp) o di un addetto da questi incaricato.










 2

Delle visite aziendali e degli altri interventi di consultazione viene redatto un resoconto, copia del quale viene contestualmente consegnata all'impresa. In tale documento vengono riportate le indicazioni e le raccomandazioni in tema di sicurezza avanzate dal Rlst, il quale conferma l'avvenuta consultazione, apponendo la propria firma sullo stesso.

Le visite del Rlst oltre che sulla base del programma di lavoro possono avvenire su richiesta aziendale, anche per il tramite e con l'assistenza dell'Associazione imprenditoriale di settore e/o dei dipendenti.

Degli esiti dell'esercizio delle proprie funzioni viene redatta una relazione trimestrale, da inoltrarsi ai Comitati paritetici competenti territorialmente, contenente gli elementi più significativi delle visite effettuate.

Ogni divergenza sorta tra il Rlst e l'impresa sull'applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione previsti dalle normative vigenti, che non sia componibile tra le parti stesse è verbalizzata e, prima di qualsiasi ulteriore azione, deve essere sottoposta al Comitato Paritetico Territoriale come previsto dal comma 2 dell'art. 51 del DLgs n. 81/08 e s.m..

Salvo diverse determinazioni al livello territoriale, in ogni provincia è designato dalle Organizzazioni Sindacali territoriali un Rlst. Numero, modalità e costi per il finanziamento delle attività, anche con riferimento alla formazione del Rlst, saranno regolate dalle Parti Sociali territoriali.

Fermo restando quanto pattuito a livello territoriale, i costi del Rlst non potranno essere addebitati alle imprese che hanno eletto o designato il Rls aziendale e l'attività dello stesso Rlst potrà essere esercitata esclusivamente nelle realtà produttive in cui non vi sia stata elezione diretta del Rls in ambito aziendale.


Avuto l'incarico, il Rlst ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi. Le modalità e i contenuti specifici della formazione sono affidati ai Comitati Paritetici Territoriali, in collaborazione con l'Ente Scuola, secondo un percorso formativo di 120 ore iniziali in materia di sicurezza e salute sia di natura teorica che pratica, da effettuarsi entro 2 mesi dalla data di elezione o designazione, con verifica finale di apprendimento e 8 ore di aggiornamento annuale.

Il Rlst viene designato o eletto nell'ambito di soggetti che siano in possesso di adeguate e specifiche cognizioni tecnico/pratiche/operative in materia di sicurezza, prevenzione ed igiene del lavoro nel settore edile o che abbiano maturato un'adeguata esperienza lavorativa nel settore edile.

Nelle opere nelle quali siano coinvolte più imprese, ad eccezione di quelle indicate al comma successivo, il ruolo di coordinatore dei Rls compete al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza dell'impresa affidataria o appaltatrice, o viene individuato nell'ambito dei Rls aziendali operanti nel sito produttivo. Nelle suddette opere il coordinatore dei Rls può avvalersi anche della collaborazione e del supporto di un Rlst.

A collection of handwritten signatures and initials in black ink, located on the right side of the page. There are approximately 10-12 distinct marks, including full names and initials, some of which appear to be official or professional signatures.

Nelle grandi opere e/o nei contesti di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 81/08 e s.m. l'attività di coordinatore dei Rls aziendali, presenti nei cantieri in cui siano coinvolte più imprese, è esercitata dal Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo, che è individuato, su loro iniziativa, tra i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza delle aziende operanti nei cantieri del sito produttivo. Le attribuzioni sono quelle previste dall'art. 50 del D.Lgs. n. 81/08 e s.m..



PROTOCOLLO SULLA FORMAZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO

Lo svolgimento di un'adeguata attività di formazione concorre sicuramente in modo rilevante alla diminuzione dei fattori di rischio lavorativo connessi alle peculiari caratteristiche dell'attività produttiva nell'industria delle costruzioni.

La formazione alla sicurezza deve pertanto essere potenziata e uniformata nel territorio nazionale, anche attraverso la stretta collaborazione e coordinamento tra gli Enti Scuola e i Comitati paritetici territoriali.

A tal fine, è determinante il ruolo della Commissione nazionale paritetica per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro, per fornire gli opportuni ed adeguati indirizzi ai singoli Comitati paritetici per la prevenzione infortuni, dislocati sul territorio nazionale.

Il CPT è l'Ente Paritetico deputato a svolgere funzione di supporto e consulenza alle imprese ed ai lavoratori, nell'interesse di entrambi, sulla sicurezza degli ambienti di lavoro ed esercita le seguenti attività:


- 1) effettua visite di consulenza tecnica e assistenza, tramite tecnici professionalmente qualificati, per favorire la corretta attuazione delle norme di sicurezza nei cantieri edili;
- 2) svolge le attività previste dal D.Lgs. n. 81/08 coordinato con le modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 106/09 nonché le attività di formazione ed informazione degli addetti per specifiche responsabilità e specifici rischi secondo i rilievi assunti nelle visite tecniche in cantiere;
- 3) assiste le imprese ed i lavoratori per trasferire tecnologie e buone prassi nelle procedure organizzative in attuazione del D.Lgs. n. 81/08 coordinato con le modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 106/09;
- 4) informa e aggiorna i dirigenti e i preposti in materia di sicurezza all'interno dei cantieri.

Per l'esercizio delle attività di cui al comma precedente, le imprese iscritte alle Casse Edili sono tenute a versare un contributo, stabilito dagli Accordi stipulati in sede territoriale, che deve tenere conto del numero di imprese presenti sul territorio e del numero delle visite di assistenza e consulenza nei cantieri programmabili annualmente nell'ambito territoriale.

Tale programmazione dovrà essere comunicata alla Commissione nazionale paritetica per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro.

Il contributo individuato al livello territoriale sarà ripartita per le finalità proprie del CPT e comunque alle attività di consulenza e assistenza alle imprese all'interno dei cantieri non potrà essere dedicata una percentuale non inferiore alla misura che sarà definita dalle parti sociali nazionali entro 3 mesi dalla data di sottoscrizione del presente c.c.n.l.

Tale disposizione dovrà essere applicata anche nelle realtà costituite ai sensi dell'art. 109 del vigente ccnl che prevede gli Enti paritetici territoriali unificati Scuola Edile e Comitato paritetico territoriale, ferma restando la rilevanza delle specifiche funzioni attribuite a ciascuno di tali Enti.



Le attività di consulenza in materia di sicurezza nei cantieri sono esercitate dai tecnici del CPT su espressa richiesta delle imprese, secondo un programma cronologico di richiesta delle visite nonché in via autonoma dall'Ente paritetico, seguendo criteri di territorialità o di tipologia produttiva.

Al fine di dare continuità alla suddetta attività nell'ambito del singolo cantiere, l'Ente paritetico territoriale provvederà, laddove compatibile con le esigenze tecnico-organizzative dello stesso, ad indirizzarvi il medesimo tecnico e/o la stessa squadra di tecnici intervenuti la prima volta.

Gli interventi formativi, informativi e l'addestramento specifico in materia di sicurezza e salute dei lavoratori edili e quelli dei loro rappresentanti sono effettuati dall'impresa in collaborazione con il CPT, laddove realizzati sul luogo di lavoro, oppure dall'impresa in collaborazione con l'Ente Scuola se svolti al di fuori del cantiere, nel territorio in cui si svolge l'attività del datore di lavoro, durante l'orario di lavoro e non possono comportare oneri economici a carico dei lavoratori, ai sensi del comma 12, dell'art. 37 del D.Lgs. n. 81/08 e s.m..

I dirigenti e i preposti ricevono a cura del datore di lavoro, anche presso l'Ente Scuola, in collaborazione con il CPT, un'adeguata e specifica formazione. L'informazione e l'aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro all'interno del cantiere sono svolte dal CPT. I contenuti della formazione di cui al presente comma sono quelli richiamati dall'art. 37, co. 7 del D.Lgs. 81/08 e s.m..

E' affidata al Formedil la redazione dei piani e dei progetti formativi per le figure professionali contrattuali con titoli abilitanti, ai sensi del D.Lgs. n. 81/08 coordinato con le modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 106/09, il quale dovrà avvalersi della CNCPT per tutte le parti concernenti la sicurezza.



Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza aziendale e/o territoriale ha diritto ad una formazione iniziale e continua particolare, da assolversi presso la Scuola Edile. La formazione in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti nell'ambito del cantiere in cui esercita la propria rappresentanza, è demandata al CPT. 

La durata minima dei corsi di formazione dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendale è di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento. 

La durata dei corsi di aggiornamento periodico non può essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori. 


E' affidata al sistema dei CPT la formazione specifica di cantiere connessa e correlata alle situazioni di rischio rilevate durante le visite in cantiere effettuate dal CPT stessi nella normale attività di assistenza alle imprese ed ai lavoratori.

Il CPT e l'Ente Scuola, sono tenuti, in via preliminare, ad utilizzare reciprocamente le risorse professionali interne esistenti, ai fini dell'erogazione della formazione in materia di sicurezza.

    2

Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione in materia di sicurezza sono registrate nel libretto personale di formazione professionale approvato dalle Parti Sociali nazionali su proposta del Formedil nazionale.

Al fine di omogeneizzare l'attività dei CPT territoriali in ambito regionale e per meglio coordinare attività e progetti comuni, con rotazione di norma annuale ogni CPT effettuerà, senza alcun onere aggiuntivo, il Coordinamento regionale dei CPT afferenti la Regione di appartenenza. Tali Coordinamenti, ferma restando l'autonomia dei singoli Enti paritetici e nel rispetto delle linee guida stabilite al livello nazionale, dovranno attivare un processo di armonizzazione dell'attività degli Enti territoriali stessi in ambito regionale.



The bottom half of the page contains several handwritten signatures and initials in black ink. On the right side, there is a small teardrop-shaped mark at the top, followed by a cross-like symbol. Below these are several sets of initials, including 'AL', 'MH', and 'FW'. In the center and left, there are larger, more complex signatures, some appearing to be 'Sey' and 'SW'. At the bottom right, there is a small star-like symbol and the number '3'.

PROTOCOLLO SUL PREVEDI

In relazione ai dati forniti dal Fondo Prevedi da cui emerge una situazione di particolare gravità a causa:

- del non elevato numero di lavoratori iscritti, circa 53.000 al 31 dicembre 2009 rispetto ad una potenzialità almeno di 400.000 del settore ed ancora più per il fatto che di questi solo 40.000 circa contribuiscono effettivamente;
- dello scenario prospettato dallo stesso Fondo in termini tendenziali di progressivo ulteriore decremento del numero degli iscritti nei prossimi anni tale da ipotizzare la discesa al di sotto della soglia minima di 20.000 posizioni associate (e contribuenti) sulla cui base la Covip ha concesso l'autorizzazione all'avvio del Fondo Prevedi;
- della situazione che desta forte preoccupazione anche in termini di sostenibilità amministrativa/gestionale del Fondo stesso e nella consapevolezza che solo fondi contrattuali di una certa struttura e consistenza possano posizionarsi sul mercato in maniera efficace, in una valida prospettiva pensionistica per i lavoratori iscritti, con l'intento comunque di proseguire e migliorare il percorso già tracciato relativo ad una previdenza complementare per i lavoratori del settore.

Le parti concordano sulla necessità di:

1. favorire ed agevolare l'incremento del numero dei lavoratori aderenti nel settore e a tal fine adottare le seguenti misure:
 - a) attivazione della esplicita delega di adesione volontaria per prelevare la quota contributiva del lavoratore che aderisce direttamente dalle maggiorazioni accantonate a suo conto presso la Cassa Edile. La stessa provvederà a fornire al lavoratore la necessaria certificazione utile ai fini fiscali;
 - b) rendere praticabile l'adesione al Fondo anche senza il versamento del TFR, in presenza di possibili novità nelle disposizioni della COVIP;
 - c) sottoscrizione nazionale di un protocollo utile per garantire certezza e puntualità delle procedure delle Casse Edili sui versamenti a Prevedi;
 - d) incaricare le Casse Edili, coordinate dalla CNCE, di promuovere azioni mirate ad incrementare le adesioni al Fondo.
2. avviare un percorso per unificare in un solo Fondo le adesioni dei lavoratori dipendenti della filiera delle costruzioni con uno studio di fattibilità tecnico/giuridico per l'ipotesi di fusione/integrazione/accorpamento del Fondo Prevedi con altri Fondi di previdenza complementare. A tal fine viene costituita una commissione paritetica con il compito di prospettare alle parti sociali nazionali possibili soluzioni entro 12 mesi dalla firma del presente c.c.n.l.;
3. mantenere costante il monitoraggio di tutti i dati provenienti dal Fondo.



A decorrere dal 1° ottobre 2010 entra in vigore il contributo pari allo 0,10 % fissato dal paragrafo 6 dell'art. 108 del ccnl 18 giugno 2008 per i lavori usuranti e pesanti, da versarsi in un apposito Fondo costituito presso la Cassa Edile.

Nelle more della predisposizione dello studio affidato alla relativa Commissione Paritetica, finalizzato ad approfondire l'ipotesi di costituire un apposito Fondo mutualistico a copertura di eventuali vuoti contributivi, il 50% del predetto contributo sarà versato al Prevedi, a favore dei lavoratori ivi iscritti.

Le parti pertanto stabiliscono che, a decorrere dal 1° ottobre 2010, il predetto contributo dello 0,05% sarà versato quale contributo straordinario "Fondo di previdenza complementare Prevedi", per un periodo di due anni.

Il contributo raccolto dalla singola Cassa Edile fino al mese di settembre 2011 sarà versato dalla stessa al Fondo Prevedi nel mese di dicembre 2011 e quello raccolto dal 1° ottobre 2011 al 30 settembre 2012 sarà versato nel mese di dicembre 2012.

Le parti stabiliscono altresì che, sempre a decorrere dal 1° ottobre 2010, il rimanente 50% del contributo di cui al citato paragrafo 6 dell'art. 108, e cioè il restante contributo dello 0,05%, sarà versato dalle imprese nell'apposito Fondo "lavori usuranti e pesanti" da costituirsi presso la Cassa Edile.

Al 30 settembre 2012 cessa definitivamente l'obbligo di versare il contributo straordinario di cui al presente accordo e, pertanto, il contributo "lavori usuranti e pesanti" è ripristinato, dal 1° ottobre 2012, nella misura dello 0,10%.

The bottom of the document contains several handwritten signatures and initials in black ink. On the right side, there are two distinct signatures, one above the other. In the center-right, there are the initials 'AC' followed by three vertical lines. Below these, there are several more signatures, including one that appears to be 'gr' and another that looks like 'SW'. On the left side, there are some faint, less legible signatures and marks.

DICHIARAZIONE COMUNE SULL'EET

Le parti sociali nazionali concordano che gli importi in atto dell'elemento economico territoriale saranno conglobati a decorrere dal 1° gennaio 2011 nell'indennità territoriale di settore e nel premio di produzione.

[Handwritten signatures and initials]

**Art. 120
DECORRENZA E DURATA**

Salvo le diverse decorrenze espressamente indicate, il presente contratto si applica dal 1° aprile 2010 al 31 dicembre 2012 ai rapporti di lavoro in corso alla data del 19 aprile 2010 o instaurati successivamente.

Qualora non sia disdetto da una delle parti, con lettera raccomandata A.R., almeno sei mesi prima della scadenza, s'intenderà rinnovato per tre anni e così di seguito.

The bottom right section of the page contains several handwritten signatures and initials in black ink. These include a large signature that appears to be 'AC U', a signature that looks like 'SM', and several other smaller, less legible signatures and initials. There are also some scribbles and marks that do not clearly represent text.

**AUMENTI RETRIBUTIVI
E MINIMI DI PAGA BASE E DI STIPENDIO**

Per gli operai con qualifica del 2° livello è stabilito un incremento complessivo del trattamento retributivo pari a euro 106,47 di cui euro 35,10 a decorrere dal 1° aprile 2010, euro 35,10 a decorrere dal 1° gennaio 2011 ed euro 36,27 a decorrere dal 1° gennaio 2012.

Le tabelle dei valori mensili dei minimi di paga base degli operai e degli stipendi minimi mensili per gli impiegati sono quindi modificate come segue:

LIVELLI	AUMENTI				NUOVI MINIMI			PARAMETRI
	Complessivi	01/04/2010	01/01/2011	01/01/2012	01/04/2010	01/01/2011	01/01/2012	
7	182,00	60,00	60,00	62,00	1.478,71	1.538,71	1.600,71	200
6	163,80	54,00	54,00	55,80	1.330,83	1.384,83	1.440,63	180
5	136,50	45,00	45,00	46,50	1.109,02	1.154,02	1.200,52	150
4	127,40	42,00	42,00	43,40	1.035,11	1.077,11	1.120,51	140
3	118,30	39,00	39,00	40,30	961,16	1.000,16	1.040,46	130
2	106,47	35,10	35,10	36,27	865,05	900,15	936,42	117
1	91,00	30,00	30,00	31,00	739,36	769,36	800,36	100

[Handwritten signatures and initials are present below the table, including names like R, A, S, and others.]